

# ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Società d'Investimento a Capitale Variabile

PROMOTORE  
DEPOSITARIO



RAPPRESENTANTE PER LA  
SVIZZERA  
Banque Cantonale de Genève

RAPPRESENTANTE PER LA  
FRANCIA  
Cholet-Dupont

RAPPRESENTANTE PER IL  
BELGIO  
Banque Degroof S.A.

RAPPRESENTANTE PER  
L'ITALIA  
Société Générale Securities  
Services S.p.A.

RAPPRESENTANTE PER LA  
SPAGNA  
PrivatBank S.A.

PROSPETTO INFORMATIVO  
MARZO 2008

*Prospetto informativo pubblicato mediante deposito  
all'Archivio Prospetti della CONSOB in data 12 marzo 2008*

*Il presente prospetto informativo è traduzione fedele dell'ultimo prospetto approvato dalla  
Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo*

---

Le sottoscrizioni possono essere accettate esclusivamente sulla base del presente prospetto informativo (il "Prospetto informativo"), valido unicamente se accompagnato dall'ultima relazione annuale di bilancio disponibile e, se del caso, dall'ultima relazione semestrale disponibile, se posteriore all'ultima relazione annuale di bilancio. Tali documenti costituiscono parte integrante del Prospetto informativo. Le sottoscrizioni possono essere ugualmente accettate sulla base del Prospetto informativo semplificato.

ASIA PACIFIC PERFORMANCE  
Società d'Investimento a Capitale Variabile  
R.C.S. Lussemburgo N° B 50.269

**Consiglio di Amministrazione**

Presidente	Daniel THIERRY Direttore Generale GT Finance, Parigi
Amministratori	Yves KEMPF Amministratore Bearbull Degroof Banque Privée S.A., Ginevra
	Eric BOURGEAUX Direttore Banque Cantonale de Genève, Ginevra
	Jean-Michel GELHAY Direttore Banque Degroof Luxembourg S.A., Lussemburgo
	Alain LEONARD Amministratore delegato Degroof Gestion Institutionnelle - Lussemburgo
	Vincent PLANCHE Amministratore membro del Comitato di Direzione Degroof Fund Management Company S.A., Bruxelles
	Bertrand de VIRIEU Presidente Cholet Dupont Asset Management, Paris
	Frédéric ADAM Degroof Gestion Institutionnelle - Lussemburgo

**Sede sociale**

12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBOURG

**Società di Gestione**

**DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUSSEMBURGO**  
12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBOURG

**Banca depositaria,  
Agente domiciliatario,  
Agente amministrativo  
e Agente di trasferimento**

**BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.**  
12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBOURG

**Revisore dei Conti**

**KPMG AUDIT S.À R.L.**  
9, Allée Scheffer, L-2520 LUSSEMBURGO

**Distributori**

**BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.**  
12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUSSEMBURGO

**BANQUE DEGROOF S.A.**  
44, Rue de l'Industrie, B-1040 BRUXELLES

**BANQUE CANTONALE DE GENEVE**  
17, Quai de l'Île, CH-1211 GINEVRA 2

**GT FINANCE**  
16, Place de la Madeleine, F-75008 PARIS

**CHOLET-DUPONT**  
16, Place de la Madeleine, F-75008 PARIS

e qualsiasi altra società che abbia concluso un accordo di distribuzione con la Società. L'elenco attuale dei Distributori è riportato sulle relazioni annuali e semestrali della Società.

<b>Rappresentante e servizio di pagamento per la Francia</b>	<b>CHOLET-DUPONT</b> 16, Place de la Madeleine, F-75008 PARIS
<b>Rappresentante e servizio di pagamento per il Belgio</b>	<b>BANQUE DEGROOF S.A.</b> 44, Rue de l'Industrie, B-1040 BRUXELLES
<b>Rappresentante e servizio di pagamento per la Svizzera</b>	<b>BANQUE CANTONALE DE GENEVE</b> 17, Quai de l'Ile, CH-1211 GENEVE 2
<b>Rappresentante e servizio di pagamento per l'Italia</b>	<b>SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A.</b> 19A, Via Benigno Crespi, MAC 2, IT-20159 MILANO
<b>Rappresentante e servizio di pagamento per la Spagna</b>	<b>PRIVATBANK S.A.</b> 464, Diagonal, E-08006 BARCELONA

NOTA PER LA DISTRIBUZIONE IN SVIZZERA : i prospetti informativi di vendita, lo statuto, nonché le relazione semestrali e annuali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante.

# ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

Il Prospetto informativo viene pubblicato nell'ambito di una offerta continua di azioni della Società d'Investimento a Capitale Variabile "ASIA PACIFIC PERFORMANCE" (la "Società").

La Società è iscritta nell'albo ufficiale degli Organismi di Investimento Collettivo di Valori Mobiliari ("OICVM") ai sensi della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo ed è conforme alla Parte I di quest'ultima.

Tale iscrizione non può essere interpretata come una valutazione positiva, da parte dell'autorità di vigilanza, del contenuto del presente prospetto informativo o della qualità dei titoli offerti e detenuti dalla Società. Qualsiasi affermazione contraria sarà da considerarsi non autorizzata e illecita.

Il presente Prospetto informativo non potrà essere utilizzato a fini di offerta o sollecitazione alla vendita in qualsiasi territorio e in qualsiasi circostanza in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata. Qualsiasi potenziale sottoscrittore di azioni che riceva copia del Prospetto informativo o del modulo di sottoscrizione in un territorio diverso dal Granducato di Lussemburgo potrà considerare tali documenti come un invito ad acquistare o a sottoscrivere le azioni unicamente a condizione che nel territorio in questione un simile invito possa essere effettuato in piena legalità, senza modalità di registrazione o altra pratica e a condizione che tale persona si conformi alla legislazione vigente nel territorio in questione, vi ottenga tutte le autorizzazioni amministrative o di altra natura che risultino obbligatorie e rispetti tutte le eventuali formalità del caso. Le azioni non sono state registrate conformemente all'United States Securities Act del 1933. Pertanto, non possono essere offerte né vendute in alcun modo negli Stati Uniti d'America, ivi compresi nei territori da essi dipendenti, né essere offerte o vendute a cittadini degli Stati Uniti d'America o a loro profitto, secondo la definizione del termine «Cittadino degli Stati Uniti d'America» riportata nell'Articolo 11 dello statuto della Società (lo «Statuto»).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha assunto tutti i provvedimenti necessari affinché, alla data del Prospetto, il contenuto di quest'ultimo sia esatto e preciso in merito a tutti gli argomenti rilevanti in esso trattati. Tutti gli amministratori accettano la propria responsabilità ai sensi della presente relazione.

I potenziali sottoscrittori di azioni sono invitati a informarsi personalmente, e a richiedere l'assistenza del proprio funzionario di banca, agente di cambio, consulente giuridico, contabile o fiscale, al fine di essere pienamente informati in ordine alle eventuali conseguenze giuridiche o fiscali o di eventuali ripercussioni relative alle restrizioni o controlli di cambio a cui potranno dar luogo le operazioni di sottoscrizione, detenzione, riscatto o trasferimento delle azioni in virtù delle leggi vigenti nei paesi di residenza, di domicilio o di attività di queste persone.

**IL PREZZO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ È SOGGETTO A VARIAZIONI SIA AL RIALZO CHE AL RIBASSO. GLI INVESTITORI DEVONO ESSERE CONSAPEVOLI CHE, IN CONSIDERAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI, L'INVESTIMENTO IN ASIA PACIFIC PERFORMANCE DEVE ESSERE CONSIDERATO COME UN INVESTIMENTO A MEDIO TERMINE.**

Potranno essere validamente menzionate unicamente le informazioni incluse nel Prospetto informativo e nei documenti citati in quest'ultimo.

Qualsiasi informazione fornita da una persona non menzionata nel Prospetto dovrà essere considerata come non autorizzata. Le informazioni contenute nel Prospetto informativo sono ritenute pertinenti alla data della sua pubblicazione; esse potranno essere aggiornate a tempo debito per tenere conto dei cambiamenti rilevanti sopraggiunti nel frattempo. Si raccomanda pertanto ad ogni potenziale sottoscrittore di informarsi presso la Società circa l'eventuale pubblicazione di un prospetto informativo più recente.

Alcuni dei dati personali riguardanti gli investitori possono essere raccolti, registrati, trasferiti, elaborati e utilizzati dalla Società, dalla Società di Gestione, dalla Banca depositaria, dall'Agente domiciliatario, amministrativo e di trasferimento e dai distributori/nominee. Tali dati possono in particolare essere utilizzati nell'ambito degli obblighi di identificazione richiesti dalla legislazione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Mediante la sottoscrizione di azioni della Società, ciascun investitore fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Qualsiasi riferimento a EUR nel Prospetto si rapporta alla valuta dei paesi membri dell'Unione Europea partecipanti alla moneta unica.

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

Ogni riferimento contenuto nel Prospetto informativo a valori espressi in US\$ si riferisce alla valuta avente corso legale negli Stati Uniti d'America.

Copie del Prospetto informativo sono disponibili presso i Distributori alle condizioni enunciate sopra.

## SOMMARIO

	Pagina
La Società .....	7
Consiglio di Amministrazione .....	7
Società di Gestione .....	8
Distributori .....	9
Depositario .....	10
Agente domiciliatario, Agente amministrativo e Agente di trasferimento .....	11
Obiettivi, politica e restrizioni agli investimenti .....	11
Le azioni .....	21
Politica di distribuzione .....	21
Emissione delle azioni .....	22
Riscatto delle azioni .....	23
Calcolo e pubblicazione del valore netto d'inventario delle azioni, del prezzo di emissione e di riscatto delle azioni .....	24
Sospensione temporanea del calcolo del valore netto d'inventario delle azioni, delle emissioni e dei riscatti di azioni .....	25
Informazione degli azionisti .....	26
Regime fiscale della Società e dei suoi azionisti .....	26
Oneri e spese .....	27
Attività sociale .....	28
Liquidazione della Società .....	29
Commercializzazione delle azioni in Francia .....	30
Commercializzazione delle azioni in Belgio .....	31
Commercializzazione delle azioni in Svizzera .....	32
Informazioni per gli investitori in Italia .....	34
Informazioni per gli investitori in Spagna .....	35
Disposizioni varie .....	36

## LA SOCIETÀ

**ASIA PACIFIC PERFORMANCE** è una Società d'Investimento a Capitale Variabile ("SICAV") costituita in data 8 febbraio 1995 a Lussemburgo per una durata illimitata in forma di società anonima di diritto lussemburghese. La Società è soggetta alla legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, con relative modifiche (la " legge modificata del 10 agosto 1915 "), nonché alla legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la " legge del 20 dicembre 2002 "), e rientra nell'ambito della Parte I di quest'ultima.

La Società ha sede legale al 12 di Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. La Società è immatricolata nel Registro di Commercio e delle Imprese di Lussemburgo con il numero B 50.269.

Lo statuto della Società (lo "Statuto") è stato pubblicato sul Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (il "Mémorial") in data 18 marzo 1995 ed è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale Distrettuale del Lussemburgo con la Notice Légale relativa all'emissione e alla vendita di azioni. Lo Statuto è stato modificato in seguito all'Assemblea Generale degli azionisti tenutasi il 18 novembre 2005 e le modifiche sono state pubblicate nel Mémorial del 27 dicembre 2005. Qualsiasi persona interessata può recarsi presso la sede legale della Società o presso la Cancelleria del Tribunale Distrettuale del Lussemburgo per consultare e richiedere una copia dello Statuto aggiornato della Società.

L'amministrazione centrale della Società ha sede a Lussemburgo.

Il capitale della Società è rappresentato da azioni interamente liberate senza indicazione del valore nominale. Le azioni possono appartenere a classi distinte (le "classi") e, all'interno di ciascuna classe, a categorie distinte.

Il capitale minimo della Società è pari a quanto previsto dalla legge del 20 dicembre 2002.

In quanto società d'investimento a capitale variabile, la Società può emettere e riscattare le proprie azioni a prezzi basati sul valore netto d'inventario applicabile.

La Società offre 4 classi che si differenziano a seconda del tipo d'investitore e della valuta:

- classe A - EUR: azioni denominate in EUR e destinate agli investitori istituzionali;
- classe B - US\$: azioni denominate in US\$ e destinate agli investitori istituzionali;
- classe C - EUR: azioni denominate in EUR e destinate agli investitori privati;
- classe D - US\$: azioni denominate in US\$ e destinate agli investitori privati.

Il patrimonio di queste classi viene investito in comune secondo la politica d'investimento della Società. Le classi A e C, denominate in EUR, usufruiscono di una tecnica di gestione destinata a fornire loro una copertura contro il rischio di cambio delle valute legate al US\$, essendo le valute asiatiche assimilate al US\$. La tecnica di copertura del cambio adottata consiste in un roll-over di contratti di cambio a termine EUR/US\$.

L'ammontare del capitale sociale della Società sarà, in qualsiasi momento, pari al valore totale del suo patrimonio netto. Il capitale sociale della Società è espresso in US\$.

Un modulo di sottoscrizione è disponibile in allegato al Prospetto informativo.

**Le azioni della Società sono quotate alla Borsa di Lussemburgo.**

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Il consiglio di amministrazione** della Società (il "Consiglio di Amministrazione") è investito dei più ampi poteri per agire in qualsiasi circostanza a nome della Società, fatti salvi i poteri esplicitamente attribuiti dalla legge all'Assemblea Generale degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'amministrazione della Società nonché della definizione e della realizzazione della politica di investimento da perseguire.

## SOCIETÀ DI GESTIONE

Per la gestione e l'attuazione di tale politica di investimento, nonché per l'amministrazione e la commercializzazione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha nominato una società di gestione soggetta al capitolo 13 della legge del 20 dicembre 2002, **DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUSSEMBURGO** (la "Società di Gestione").

DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUSSEMBURGO è una società anonima di diritto lussemburghese costituita per una durata illimitata a Lussemburgo il 20 dicembre 2004. La Società ha sede legale al 12 di Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Dispone di un capitale sociale sottoscritto e versato di EUR 2.000.000,00. Oggetto principale della società è la gestione collettiva di OICVM autorizzati in conformità alla direttiva 85/611/CEE nonché la gestione di altri organismi di investimento collettivo (OIC). Le attività di gestione collettiva di OICVM e OIC includono la gestione del portafoglio, l'amministrazione e la commercializzazione. Essa può inoltre fornire servizi di gestione discrezionale di altri portafogli per una clientela istituzionale.

Un accordo quadro di gestione collettiva di portafoglio è stata stipulata in data 24 novembre 2005 tra DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUSSEMBURGO e la Società per una durata indeterminata. Ai sensi di tale accordo, la Società di Gestione si fa carico della gestione del portafoglio della Società, degli adempimenti relativi all'amministrazione centrale della Società nonché della commercializzazione della Società. La Società di Gestione ha delegato, sotto la propria responsabilità, la gestione della Società ai gestori di cui in appresso, l'amministrazione centrale della Società all'istituto BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. e la commercializzazione della Società ai Distributori di cui alla voce "Distributori".

La Società di Gestione sceglie e nomina i gestori incaricati di selezionare i valori da includere nel portafoglio della Società, provvede all'allocazione del patrimonio presso tali gestori e vigila sulla corretta esecuzione della politica d'investimento da parte di ciascun gestore. Il nome dei gestori selezionati dalla Società di Gestione sarà indicato in un allegato al Prospetto informativo. Ogni eventuale cambiamento di gestori sarà comunicato a tempo debito tramite un aggiornamento del suddetto allegato.

Nell'ambito dei rispettivi accordi con i Broker o qualsiasi altra controparte coinvolta nelle operazioni di investimento, i gestori possono stipulare accordi di cessione, nella misura in cui si configuri un beneficio diretto e identificabile per gli azionisti della Società e sempre che i gestori garantiscano che le transazioni da cui hanno origine tali cessioni siano eseguite in buona fede, in conformità con le disposizioni applicabili, nell'interesse della Società e degli azionisti. Per ogni eventualità, le disposizioni relative a tali accordi di cessione sono riportate dettagliatamente nei contratti stipulati con i gestori.

La Società di Gestione eserciterà inoltre, sotto il controllo e la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, le attività generali di coordinamento e supervisione della vendita delle azioni della Società. La Società di Gestione avrà l'incarico di ottenere l'autorizzazione della Società presso le autorità estere.

Il suo Consiglio di Amministrazione è composto dalle seguenti persone:

- Geert De Bruyne, Amministratore delegato, Banque Degroof Luxembourg S.A.
- Alain Léonard, Amministratore delegato, Degroof Gestion Institutionnelle - Lussemburgo
- Patrick Wagenaar, Direttore, Membro del Comitato di Direzione, Banque Degroof Luxembourg S.A.
- Vincent Planche, Amministratore membro del Comitato di Direzione, Degroof Fund Management Company S.A.
- Benoît Daenen, Amministratore di Degroof Corporate Finance.

L'attività della Società di Gestione è diretta dalle persone indicate di seguito, a seconda della sede legale della Società di Gestione stessa:  
Alain Léonard e Christian Berbé.

La Società verserà alla Società di Gestione un compenso che consiste in una **commissione al tasso massimo dell'1,55% annuo**, pagabile trimestralmente, e calcolata sul valore del suo patrimonio netto medio nel corso del trimestre in esame.

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

Inoltre, la Società verserà alla Società di Gestione, al termine di ciascun esercizio sociale, una **commissione di performance** pari al 15% della sovraperformance della Società rispetto all'indice di riferimento MSCI AC (All Countries) Asia ex-Giappone in US\$ per tutte le classi. Si ha performance positiva del valore netto d'inventario ("VNI") della Società rispetto all'indice di riferimento quando si registra un aumento del VNI dell'ultimo Giorno di Valutazione dell'esercizio sociale in corso rispetto al VNI dell'ultimo giorno di Valutazione dell'esercizio sociale precedente ("VNI di riferimento") e se questo aumento è superiore a quello dell'indice di riferimento. Se per un determinato periodo o esercizio sociale si dovesse registrare una performance negativa, questa verrebbe presa in considerazione, nel senso che verrebbe mantenuto il VNI di riferimento. Tale VNI di riferimento sarà mantenuto, se del caso, finché non si constati una performance positiva del VNI al termine dell'esercizio sociale. L'ammontare della commissione di performance sarà coperto, in base alla media delle azioni circolanti, contestualmente ad ogni calcolo del VNI. Esso sarà pari al 15% della performance positiva della Società rispetto all'indice di riferimento. L'ammontare della commissione non potrà tuttavia essere superiore al 15% dell'aumento del VNI.

Si richiama l'attenzione dell'investitore sulla possibilità che il VNI non abbia raggiunto il suo massimo storico (all-time high) al momento del percepimento della commissione di performance.

## DISTRIBUTORI

La Società di Gestione può decidere in qualsiasi momento di nominare alcuni agenti distributori e/o Nominee (di seguito denominati "Distributori") per assisterla nella distribuzione e nel collocamento delle azioni della Società.

**BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.** ha accettato gli incarichi di agente distributore e di Nominee. A tale scopo, il 24 novembre 2005 è stato stipulato un accordo di distribuzione tra BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. e la Società di Gestione per una durata indeterminata.

**BANQUE DEGROOF S.A.** ha accettato l'incarico di agente distributore. A tale scopo, il 24 novembre 2005 è stato stipulato un accordo di distribuzione tra BANQUE DEGROOF S.A. e la Società di Gestione per una durata indeterminata.

**BANQUE CANTONALE DE GENEVE** ha accettato l'incarico di agente distributore e di Nominee. A tale scopo, il 24 novembre 2005 è stato stipulato un accordo di distribuzione tra BANQUE CANTONALE DE GENEVE e la Società di Gestione per una durata indeterminata.

**GT FINANCE** ha accettato l'incarico di agente distributore e di Nominee. A tale scopo, il 24 novembre 2005 è stato stipulato un accordo di distribuzione tra GT FINANCE e la Società di Gestione per una durata indeterminata.

**CHOLET-DUPONT** ha accettato l'incarico di agente distributore e di Nominee. A tale scopo, il 24 novembre 2005 è stato stipulato un accordo di distribuzione tra CHOLET-DUPONT e la Società di Gestione per una durata indeterminata.

I Distributori così nominati svolgono in modo produttivo una attività di commercializzazione, collocamento e vendita delle azioni della Società; essi intervengono nelle relazioni tra gli investitori e la Società ai fini della sottoscrizione di azioni della Società. Pertanto, essi sono autorizzati a ricevere ordini di sottoscrizione e di riscatto dagli investitori e dagli azionisti per conto della Società, nonché ad offrire azioni ad un prezzo basato sul valore netto d'inventario applicabile delle azioni.

I Distributori trasmetteranno all'Agente di trasferimento gli ordini di sottoscrizione e di riscatto ricevuti.

I Distributori sono altresì autorizzati a ricevere ed eseguire i pagamenti relativi agli ordini di sottoscrizione e di riscatto ricevuti.

In conformità agli accordi di distribuzione stipulati con BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., BANQUE CANTONALE DE GENEVE, GT FINANCE e CHOLET-DUPONT summenzionati, e nell'ambito del servizio Nominee che tali Distributori possono proporre agli investitori, ciascun Distributore comparirà nel registro delle azioni nominative della Società al posto del cliente investitore che ne acquisisce i titoli. I termini e le condizioni degli accordi di distribuzione prevedono, tra le altre cose, che un cliente che ha investito nella Società tramite un Distributore può in qualsiasi momento chiedere e ottenere il trasferimento a proprio nome delle azioni sottoscritte mediante il Distributore, facendo sì che il cliente venga registrato a proprio nome nel registro delle azioni nominative della Società una volta ricevute le istruzioni di trasferimento

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

trasmesse dal Distributore. Gli investitori conservano nondimeno la possibilità di investire direttamente nella Società, senza il tramite di un Distributore.

Quale corrispettivo per le prestazioni descritte sopra, la Società di Gestione versa ai Distributori **una commissione di distribuzione** ai seguenti tassi annuali:

\* 0,35% per le classi A e B

\* 1% per le classi C e D

pagabile con cadenza trimestrale, e calcolata sul valore del patrimonio netto medio della rispettiva classe nel corso del trimestre in esame e proporzionalmente al numero di azioni (capitale in circolazione) iscritto a nome del Distributore interessato nei libri della Società tenuti dall'Agente di trasferimento.

La Società di Gestione avrà facoltà di stipulare accordi di distribuzione con altre società, a condizione che queste siano operatrici nel settore finanziario con sede di attività in un paese che abbia aderito al regolamento del Gruppo di Azione Finanziaria ("GAFI") in materia di riciclaggio del denaro. L'elenco attuale dei Distributori è riportato sulle relazioni annuali e semestrali della Società.

## DEPOSITARIO

**Il patrimonio della Società è conservato presso l'istituto BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. (il "Depositario").**

In linea generale e senza alcuna restrizione, il Depositario assolve alle funzioni normalmente previste in materia di deposito di contanti e di deposito di titoli. In particolare, esso esegue qualsiasi operazione finanziaria e prestazione bancaria di ogni genere su istruzioni della Società.

In conformità alla legge del 20 dicembre 2002, il Depositario ha inoltre l'obbligo di:

- a) Assicurarsi che le operazioni di vendita, emissione, riscatto e annullamento di azioni effettuate dalla Società o per suo conto abbiano luogo in modo conforme alla legge e allo Statuto;
- b) assicurarsi che, nell'ambito delle operazioni con incidenza sul patrimonio della Società, la relativa contropartita venga ricevuta entro i termini d'uso;
- c) assicurarsi che i proventi della Società vengano allocati in conformità allo Statuto.

Il Depositario ha la facoltà di affidare, sotto la propria responsabilità, la custodia materiale dei titoli, e in particolare di quelli negoziati all'estero o ammessi a una borsa valori estera oppure accettati per le loro operazioni da società di clearing di chiara reputazione quali ClearStream o Euroclear, a società di questo tipo o ad una o più banche corrispondenti.

Quale corrispettivo per le prestazioni rese, il Depositario riscuoterà le spese bancarie d'uso a Lussemburgo relative al deposito di patrimoni e alla custodia di titoli.

La Società corrisponde al Depositario un compenso che consiste in una commissione ai tassi annui indicati in appresso, pagabile con cadenza trimestrale e calcolata sul valore del patrimonio netto medio della Società nel corso del trimestre in esame: una commissione a tariffa scalare per quote di patrimonio netto medio pari a

\* 0,35% sulla quota di patrimonio netto medio compresa tra EUR 0 e EUR 35 milioni;

\* 0,30% sulla quota di patrimonio netto medio compresa tra EUR 35 e EUR 125 milioni;

\* 0,25% sul patrimonio netto medio superiore a EUR 125 milioni;

con un minimo di EUR 40.000,00.

Questo compenso copre il corrispettivo dovuto alla BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. per i servizi resi in qualità di Agente di trasferimento.

Esso assolve alla propria funzione di depositario ai sensi di un accordo di deposito a durata indeterminata sottoscritto il 24 novembre 2005.

Ciascuna delle parti sarà autorizzata a porre fine a tale accordo mediante preavviso di tre mesi, essendo inteso che il Depositario sarà tenuto a continuare ad esercitare le proprie funzioni di depositario fin quando non verrà designata un'altra banca depositaria e finché tutto il patrimonio della Società non sarà trasferito in questa nuova banca, in conformità alla legge.

La BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. è una società anonima di diritto lussemburghese, costituita per una durata illimitata a Lussemburgo in data 29 gennaio 1987 e avente sede legale al civico 12 di Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Al 30 settembre 2006, il suo capitale netto ammontava a EUR 91.665.207.

Fin dalla sua creazione, la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. si è specializzata nella gestione patrimoniale per clienti privati e istituzionali, nell'amministrazione e gestione di organismi di investimento collettivo e nelle operazioni sui mercati finanziari.

### **AGENTE DOMICILIATARIO, AGENTE AMMINISTRATIVO E AGENTE DI TRASFERIMENTO**

La Società di Gestione ha delegato lo svolgimento degli adempimenti correlati all'amministrazione centrale della Società alla **BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.**

Ai sensi di un accordo di prestazione di servizi stipulato il 24 novembre 2005 per una durata indeterminata, soggetto a rescissione da ciascuna delle parti mediante preavviso di tre mesi, **la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. assolve alle funzioni di Agente domiciliatario, Agente amministrativo e Agente di trasferimento.** In questo quadro, essa assume a proprio carico le funzioni amministrative previste dalla legge lussemburghese, quali, ad esempio, la tenuta della contabilità e dei libri sociali, inclusa la tenuta del registro delle azioni nominative. Essa provvede inoltre ad effettuare il calcolo periodico dei valori netti d'inventario per le azioni delle varie classi.

La Società di Gestione versa alla BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. un compenso di Agente amministrativo che consiste in una commissione ai tassi annui indicati in appresso, pagabile con cadenza trimestrale e calcolata sul valore del patrimonio netto medio della Società nel corso del trimestre in esame: una commissione a tariffa scalare per quote di patrimonio netto medio pari a

\* 0,15% sulla quota di patrimonio netto medio compresa tra US\$ 0 e US\$ 125 milioni;

\* 0,125% sul patrimonio netto medio superiore a US\$ 125 milioni;

con un minimo di US\$ 75.000,00.

Parimenti, la Società di Gestione versa alla BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. un compenso di Agente domiciliatario che consiste in una commissione di importo forfettario pari a EUR 2.500 annui, più un importo forfettario di EUR 1.000 annuo per paese di commercializzazione.

### **OBIETTIVI, POLITICA E RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI**

#### *Obiettivi e politica d'investimento della Società*

La Società di Gestione affiderà, sotto la propria responsabilità e a proprio carico, la gestione del patrimonio della Società a gestori indipendenti che essa avrà preliminarmente selezionato. Le decisioni relative agli investimenti verranno assunte dai gestori.

**Il patrimonio della Società sarà investito esclusivamente nei paesi asiatici, ad eccezione del Giappone,** che secondo la Società di Gestione dovrebbero registrare negli anni futuri un tasso di crescita delle loro economie superiore a quello delle economie occidentali. Questi paesi includono altresì il subcontinente indiano, ma anche l'Australia. Almeno due terzi degli emittenti degli investimenti devono avere la loro sede o esercitare una parte preponderante della loro attività economica in paesi asiatici.

**La Società investirà il proprio patrimonio prevalentemente in azioni e, in via accessoria, in strumenti di tasso d'interesse.** In questo contesto, la Società potrà detenere strumenti di tasso d'interesse emessi da emittenti asiatici denominati in valute locali o in dollari statunitensi, e questo per un massimo del 25% degli attivi della Società. La politica d'investimento sarà flessibile in termini di scelta dei paesi e dei settori industriali. La Società di Gestione guiderà i gestori affinché questi colgano nelle loro scelte d'investimento le migliori opportunità di apprezzamento degli attivi a medio termine.

**L'obiettivo di gestione consisterà nel seguire, ed eventualmente superare, un indice di riferimento che sarà l'MSCI AC (All Countries) Asia ex-Giappone in US\$ per tutte le classi.**

# ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

La Società non investirà più del 10% delle proprie attività nette in OICVM e OIC.

## *Profilo di rischio e profilo degli investitori*

Il patrimonio della Società sarà soggetto ai rischi e alle fluttuazioni inerenti agli investimenti in valori mobiliari, di modo che non può essere fornita nessuna garanzia sul fatto che l'obiettivo previsto venga effettivamente raggiunto. L'investimento nei paesi asiatici offre nuove potenzialità di crescita. Tuttavia, questi mercati, e in particolare quelli dell'Asia continentale, sono anche esposti al rischio di coinvolgimento nei rischi correlati alle evoluzioni sociali e politiche da cui questi paesi sono attraversati. Alcuni fattori economici o finanziari, quali, ad esempio, il tasso d'inflazione, i controlli e le restrizioni al cambio, la scarsa liquidità dei mercati, la più marcata volatilità di quotazioni, tassi e valute, i pagamenti differiti e i costi delle operazioni, i rischi di controparti legati ai pagamenti che talora precedono la consegna dei titoli, le discordanze a livello di audit e di informazioni sugli emittenti dei valori, indicano che un investimento di questo genere comporta una serie di rischi di investimento più accentuati rispetto a quelli associati ai valori di mercati più avanzati.

**La Società offre agli investitori uno strumento d'investimento a medio termine.**

**Il valore netto d'inventario delle classi B e D è calcolato in US\$ e immediatamente a spese della Società in EUR, ai fini del pagamento delle sottoscrizioni e dei riscatti a scelta dell'investitore.**

Gli investitori che auspichino conoscere la performance storica della Società sono invitati a consultare il Prospetto informativo semplificato contenente i dati relativi agli ultimi 3 esercizi sociali. Richiamiamo l'attenzione degli investitori sul fatto che tali dati non possono in alcun caso costituire un indicatore della performance futura della Società.

## *Limiti di collocamento e restrizioni agli investimenti*

In linea generale, gli obiettivi e la politica d'investimento da perseguire saranno in linea con le regole riportate di seguito:

1.1. Gli investimenti della Società saranno costituiti da:

### **Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario**

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato in quanto riconosciuto dal rispettivo Stato membro di origine e iscritto sulla lista dei mercati regolamentati pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ("UE") o sul suo sito Web ufficiale (un "Mercato Regolamentato");
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato membro dell'UE, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi nel listino ufficiale di una borsa valori di uno Stato non appartenente all'UE o negoziati su un altro mercato di uno Stato non appartenente all'UE, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, a condizione che (i) le condizioni di emissione comportino l'impegno che venga introdotta la domanda di ammissione al listino ufficiale di una borsa valori o a un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e che (ii) l'ammissione sia ottenuta entro e non oltre il termine di un anno dopo l'emissione;
- e) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, a condizione che l'emissione o l'emittente di questi strumenti siano sottoposti essi stessi ad una regolamentazione tesa a tutelare gli investitori e i risparmiatori e che questi strumenti siano:
  - emessi o garantiti da una amministrazione centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'UE o dalla Banca Europea d'Investimento da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE; oppure

- emessi da un'azienda i cui titoli vengono negoziati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti punti a), b) e c); oppure
- emessi o garantiti da un istituto sottoposto a controlli di vigilanza prudenziale secondo i criteri stabiliti dal diritto comunitario, o da un istituto soggetto e aderente a norme prudenziali considerate dalla CSSF non meno severe di quelle previste dalla legislazione comunitaria; oppure
- emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, a condizione che gli investimenti in questi strumenti siano soggetti a norme di tutela degli investitori che siano equivalenti a quelle previste ai precedenti primo, secondo e terzo comma, e che l'emittente sia una società il cui capitale e le riserve ammontino ad almeno dieci milioni di euro (10.000.000,00 EUR) e che presenti e pubblici i propri resoconti finanziari annuali in conformità alla direttiva 78/660/CEE, oppure un ente che, nell'ambito di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del gruppo, oppure un ente che si dedichi al finanziamento di strumenti di cartolarizzazione supportati da una linea di credito bancario.

La Società potrà inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato mobiliare diversi da quelli precisati ai precedenti punti da a) a e) .

### **Quote di organismi di investimento collettivo**

- f) quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") e/o altri organismi di investimento collettivo ("OIC") ai sensi dell'articolo 1(2), primo e secondo comma della direttiva europea 85/611/CEE come modificata, sia che si trovino o meno in uno Stato membro dell'UE, a condizione che:
- questi altri OIC siano autorizzati in conformità ad una legislazione che preveda che questi organismi siano soggetti ad una vigilanza considerata dalla CSSF equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
  - il livello di tutela garantita ai detentori di quote di questi altri OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e, in particolare, che le norme relative alla divisione delle attività, alle concessioni o assunzioni di prestiti, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumento del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva europea 85/611/CEE come modificata;
  - le attività di questi altri OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali consentano una valutazione dell'attivo e del passivo, degli utili e delle operazioni del periodo preso in considerazione;
  - la percentuale di attività degli OICVM o degli altri OIC di cui si preveda l'acquisizione che, in conformità ai rispettivi documenti costitutivi, può essere investita globalmente in quote di altri OICVM o di altri OIC non superi il 10%.

### **Depositi presso un istituto di credito**

- g) depositi presso un istituto di credito rimborsabili su richiesta o che possono essere ritirati e aventi una scadenza inferiore o uguale a dodici mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'UE o, se la sede legale dell'istituto di credito è sita in un paese terzo, sia soggetta a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria.

### **Strumenti finanziari derivati**

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

- h) strumenti finanziari derivati, inclusi gli strumenti assimilabili che diano luogo ad un pagamento in contanti, che siano negoziati su un mercato regolamentato del tipo precisato ai precedenti punti a), b) e c), e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter ("strumenti derivati over-the-counter"), a condizione che:
- il sottostante consista in strumenti descritti ai precedenti punti a) - g), in indici finanziari, in tassi d'interesse, in tassi di cambio o in valute, in cui la Società possa effettuare investimenti in conformità ai propri obiettivi di investimento;
  - le controparti delle operazioni su strumenti derivati over-the-counter siano istituti di credito soggetti ad una vigilanza prudenziale ed appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF; e
  - gli strumenti derivati over-the-counter vengano sottoposti ad una valutazione attendibile e verificabile su base giornaliera e possano, per iniziativa della Società, essere venduti, liquidati o chiusi mediante una transazione simmetrica, in qualsiasi momento e al giusto valore.

A titolo accessorio, la Società è autorizzata a detenere liquidità.

### 1.2. Inoltre, la Società potrà effettuare le operazioni seguenti:

La Società può ricorrere a tecniche e strumenti finanziari aventi come oggetto valori mobiliari, a condizione che tali operazioni vengano effettuate nella prospettiva di una corretta gestione del portafoglio ed entro i limiti fissati a seguire e sempre che i detti strumenti vengano negoziati su mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionante e aperti al pubblico.

1. La Società ha facoltà di acquistare e vendere sia opzioni di acquisto che opzioni di vendita su valori mobiliari, a condizione che si tratti di opzioni che vengono scambiate su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.

La somma dei premi versati per l'acquisizione delle opzioni di acquisto e delle opzioni di vendita in corso non dovrà superare, unitamente alla somma dei premi versati per l'acquisizione delle opzioni di acquisto e delle opzioni di vendita in corso di cui al successivo punto 3, il 15% del valore dell'attivo netto della Società.

Nel caso della stipula di contratti aventi per oggetto la vendita di opzioni di acquisto, la Società dovrà detenere i titoli sottostanti o opzioni di acquisto equivalenti, oppure altri strumenti in grado di assicurare una copertura adeguata delle passività risultanti dai contratti in questione, quali, ad esempio, i warrant.

I titoli sottostanti le opzioni di acquisto vendute non potranno essere realizzati finché le opzioni siano in essere, a meno che queste ultime non siano coperte da opzioni contrarie o da altri strumenti suscettibili di essere utilizzati allo stesso scopo.

Analogamente, la Società deve detenere opzioni d'acquisto equivalenti o altri strumenti nel caso non possieda i titoli sottostanti al momento della vendita delle opzioni ad essi collegate.

La Società potrà vendere opzioni di acquisto sui titoli che non possiede al momento della stipula del contratto di opzione, qualora siano rispettate le condizioni seguenti:

- il prezzo di esercizio delle opzioni di acquisto vendute in virtù di quanto sopra non può superare il 25% del valore dell'attivo netto della Società;
- la Società deve essere in grado, in qualsiasi momento, di assicurare la copertura delle posizioni assunte nell'ambito di tali vendite.

In caso di vendita di opzioni di vendita, la Società dovrà essere coperta, per l'intera durata del contratto di opzione, a mezzo delle liquidità necessarie per pagare i titoli ad essa consegnati in caso di esercizio dei diritti di opzione ad opera della controparte.

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

La somma delle passività derivanti dalla vendita di opzioni di acquisto e dalla vendita di opzioni di vendita (escluse le operazioni di vendita di opzioni di acquisto per le quali la Società disponga di adeguata copertura), aggiunta alla somma delle passività derivanti dalle operazioni di cui al successivo paragrafo 3, non potrà in alcun momento superare il valore dell'attivo netto della Società.

Una opzione di acquisto (di vendita) è un contratto in base al quale il datore dell'opzione si impegna, a fronte della riscossione di un premio, a vendere (acquistare), e l'acquirente dell'opzione acquisisce il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (vendere) i valori mobiliari oggetto del contratto stesso, a un prezzo di esercizio convenuto e fino alla data di scadenza dell'opzione.

Il mercato delle opzioni comporta alcuni rischi. All'acquisizione di una opzione di acquisto o di vendita, il premio versato può essere interamente perduto se, in corso di durata dell'opzione, l'andamento delle quotazioni dei valori sottostanti risulta contrario alle previsioni.

Viceversa, in caso di vendita di opzioni d'acquisto, il premio incassato può essere inferiore alla plusvalenza potenzialmente realizzabile se le opzioni non fossero state vendute.

2. La Società è autorizzata ad operare sui mercati di Financial Futures a condizione che si tratti di mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico.

Allo scopo di garantire una copertura globale contro il rischio di andamento sfavorevole dei mercati borsistici, la Società potrà vendere contratti a termine su indici di Borsa. Allo stesso scopo, essa potrà ugualmente vendere o acquistare opzioni d'acquisto su indici di Borsa.

Tra la composizione dell'indice utilizzato e quella del relativo portafoglio dovrà sussistere una correlazione sufficientemente stretta.

In linea di principio, il totale delle passività derivanti da contratti a termine e da contratti di opzione su indici di Borsa non dovrà superare il valore della valutazione globale dei titoli detenuti dalla Società sul mercato corrispondente all'indice stesso.

3. Fatta eccezione per i contratti di opzione su valori mobiliari e per i contratti aventi per oggetto le valute, la Società potrà, a scopo non di copertura, acquistare e vendere contratti a termine e contratti di opzione su qualsiasi tipo di strumento finanziario, a condizione che la somma delle passività derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita, aggiunta alla somma delle passività derivanti dalla vendita di opzioni di acquisto e dalla vendita di opzioni di vendita sui valori mobiliari di cui sopra non superi in alcun momento il valore netto d'inventario della Società.

Le vendite di opzioni d'acquisto su valori mobiliari per le quali la Società disponga di copertura adeguata non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo della somma delle passività sopra descritte.

In questo quadro, le passività derivanti da operazioni non aventi per oggetto opzioni su valori mobiliari sono definite nel modo seguente:

- il passivo derivante da contratti a termine è pari al valore di liquidazione delle posizioni nette dei contratti su strumenti finanziari identici (dopo compensazione tra posizioni di acquisto e posizioni di vendita), senza obbligo di considerare le rispettive scadenze;
- il passivo derivante dai contratti d'opzione acquistati e venduti è pari alla somma dei prezzi d'esercizio delle opzioni che compongono le posizioni nette di vendita relative all'attività sottostante, senza obbligo di considerare le rispettive scadenze.

La somma dei premi versati per l'acquisizione delle opzioni di acquisto e delle opzioni di vendita in corso qui contemplate non dovrà superare, unitamente alla somma dei premi versati

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

per l'acquisizione delle opzioni di acquisto e delle opzioni di vendita su valori mobiliari di cui al punto 1, il 15% del valore dell'attivo netto della Società.

4. Allo scopo di garantire una copertura globale contro i rischi legati alla variazione dei tassi d'interesse, la Società potrà inoltre vendere contratti a termine su tassi d'interesse.

Analogamente, la Società potrà vendere opzioni d'acquisto o acquistare opzioni di vendita su tassi d'interesse oppure ancora procedere ad operazioni di conversione di tassi d'interesse nell'ambito di operazioni "over-the-counter" con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni.

In linea di principio, il totale delle passività derivanti da contratti a termine, da contratti di opzione e da contratti relativi a operazioni di conversione di tassi non potrà superare il valore di valutazione globale delle attività da coprire nella valuta corrispondente a quella dei contratti stessi.

5. La società potrà prestare i titoli detenuti nell'ambito di un sistema standardizzato di prestito organizzato da un organismo di compensazione di titoli riconosciuto o da un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in questo tipo di operazioni.

In linea di principio, la Società dovrà ricevere garanzia che il valore al momento della stipula del contratto di prestito sarà almeno pari al valore di valutazione globale dei titoli oggetto del prestito stesso.

Tale garanzia dovrà essere fornita sotto forma di liquidità e/o di titoli emessi o garantiti dagli Stati membri dell'OCSE o da loro enti pubblici territoriali o da istituti e organismi sovranazionali di carattere comunitario, regionale o mondiale, bloccati a nome della Società fino alla scadenza del contratto di prestito. Tali operazioni di prestito non potranno riguardare più del 50% del valore di valutazione globale dei titoli inclusi nel portafoglio. Tale limitazione non si applicherà qualora la Società abbia diritto a ottenere in qualsiasi momento la risoluzione del contratto e la restituzione dei titoli oggetto di prestito. Le operazioni di prestito non potranno avere durata superiore a 30 giorni.

6. La Società potrà impegnarsi in operazioni di pronti contro termine che consistano in acquisti e vendite di titoli le cui clausole riservino al venditore il diritto di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti a un prezzo e a una scadenza convenuti dalle parti in sede di stipula del contratto. La Società può partecipare a operazioni di pronti contro termine sia in qualità di acquirente, sia in qualità di venditore.

Tuttavia, la Società può acquistare o vendere pronti contro termine solo se le controparti di queste operazioni sono intermediari finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni.

Per l'intera durata di un contratto d'acquisto pronti contro termine, la Società non può vendere i titoli oggetto dello stesso prima che venga effettuato il riscatto dei titoli in questione, a opera della controparte, o prima della scadenza del termine previsto per il riscatto.

Essendo soggetta alle richieste di rimborso delle proprie azioni, la Società dovrà cercare di mantenere l'entità delle operazioni di pronti contro termine a un livello tale da rendere possibile in ogni momento l'assolvimento del suo obbligo di rimborso.

7. Allo scopo di proteggere il suo patrimonio dalle fluttuazioni dei cambi, la Società può impegnarsi in operazioni che abbiano per oggetto la vendita di contratti a termine su valute, nonché la vendita di opzioni d'acquisto o l'acquisto d'opzioni di vendita su valute. Le operazioni summenzionate potranno riguardare unicamente contratti negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.

8. Perseguendo la medesima finalità, la Società può altresì vendere a termine o scambiare valute nell'ambito di operazioni over-the-counter con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni.

Lo scopo delle operazioni summenzionate presuppone l'esistenza di un legame diretto fra dette operazioni e gli attivi da coprire e implica, in linea di principio, che le operazioni trattate in una determinata valuta non possano superare il valore totale di valutazione degli attivi detenuti in tale valuta di denominazione, né possono superare il periodo di detenzione degli stessi.

1.3. Peraltro, la Società si impegnerà ad osservare le restrizioni agli investimenti enunciate in appresso.

### Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

1. Si fa divieto alla Società di investire il proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente per una quota che superi i limiti stabiliti di seguito, restando inteso che le società raggruppate ai fini del consolidamento dei conti devono essere considerate alla stregua di un'unica entità relativamente al calcolo delle limitazioni di cui ai seguenti punti a) - e).

a) La Società non può investire oltre il 10% delle proprie attività nette in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da una stessa entità.

Inoltre, il valore totale dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario detenuti dalla Società in emittenti nei quali sia investito più del 5% delle attività nette dello stesso non potrà eccedere il 40% del valore del proprio patrimonio netto. Tale restrizione non si applica ai depositi presso istituti finanziari soggetti a controllo prudenziale, né alle transazioni su strumenti derivati over-the-counter effettuate con tali istituti.

b) La Società può investire complessivamente fino al 20% delle proprie attività nette in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso gruppo.

c) Il limite del 10% fissato al precedente punto a) viene portato a un massimo del 35% laddove i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, da enti pubblici territoriali appartenenti allo stesso, da uno Stato non Membro o da organismi internazionali di natura pubblica di cui facciano parte uno o più Stati Membri.

d) Il limite del 10% fissato al precedente punto a) viene portato al 25% per determinate obbligazioni emesse da un istituto di credito che abbia sede legale in uno Stato Membro dell'Unione Europea e che sia soggetto per legge a un controllo pubblico speciale che persegua la tutela dei titolari di tali obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, conformemente alla legge, in attivi che, durante l'intero periodo di validità di dette obbligazioni, siano in grado di coprire eventuali rivendicazioni relative a tali titoli e che, in caso di bancarotta dell'emittente, possano essere utilizzati su base prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Qualora la Società investa oltre il 5% del proprio patrimonio netto in obbligazioni emesse dal medesimo emittente, il valore totale di tali investimenti non potrà superare l'80% del valore del patrimonio netto della Società.

e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario menzionati ai precedenti punti c) e d) non vengono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui al precedente punto a).

f) **In deroga a quanto sopra e in conformità al principio di ripartizione del rischio, la Società è autorizzata a investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in emissioni diverse di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, da enti pubblici territoriali appartenenti allo stesso, da uno stato appartenente all'OCSE o da organismi internazionali di natura pubblica di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'Unione Europea.**

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

Qualora decida di ricorrere a quest'ultima possibilità, la Società dovrà detenere valori appartenenti ad almeno 6 diverse emissioni e i valori appartenenti a una stessa emissione non dovranno superare il 30% dell'importo totale del proprio patrimonio netto.

- g) Fermi restando i limiti fissati al seguente punto 7., il limite del 10% fissato al precedente punto a) viene portato a un massimo del 20% per gli investimenti in titoli azionari e/o obbligazioni di uno stesso emittente laddove l'obiettivo della politica di investimento della Società sia quello di replicare la composizione di un certo indice di titoli azionari o di obbligazioni, riconosciuto dalla CSSF e che soddisfi i seguenti criteri:
- la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata;
  - l'indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferisce;
  - l'indice è pubblicato in modo idoneo.

Il limite del 20% può essere portato al 35% qualora sussistano eccezionali condizioni di mercato, in particolare per quei mercati regolamentati sui quali determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario siano nettamente dominanti. L'investimento fino a tale limite è concesso esclusivamente per titoli di un singolo emittente.

### **Depositi presso un istituto di credito**

2. La Società non può investire oltre il 20% del proprio patrimonio netto in depositi effettuati con il medesimo ente. Le società raggruppate ai fini del consolidamento dei conti devono essere considerate alla stregua di un'unica entità relativamente al calcolo di tale limitazione.

### **Strumenti finanziari derivati**

3. a) L'esposizione al rischio di controparte in un'operazione in strumenti derivati over-the-counter non può superare il 10% del patrimonio netto della Società qualora la controparte sia un istituto di credito secondo quanto precisato al punto g) della precedente sezione 1.1, o il 5% del proprio patrimonio netto negli altri casi.
- b) La Società può investire in strumenti finanziari derivati a condizione che l'esposizione agli attivi sottostanti non superi complessivamente i limiti d'investimento fissati ai punti da 1. a) a e), 2., 3. a) sopra riportati e ai punti 5. e 6. sotto riportati. Qualora la Società investa in strumenti finanziari derivati basati su un indice, tali investimenti non sono necessariamente associati ai limiti fissati ai punti da 1. a) a e), 2., 3.a) sopra riportati e 5. e 6. sotto riportati.
- c) Eventuali strumenti derivati incorporati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dovranno essere tenuti in considerazione al momento dell'applicazione delle disposizioni previste ai successivi punti 3. d) e 6., oltre che per soddisfare i criteri di esposizione al rischio derivanti dalle operazioni in strumenti derivati, tanto che il rischio globale legato agli strumenti finanziari non può superare il valore netto totale delle attività.
- d) La Società provvederà a garantire che l'esposizione totale relativa agli strumenti derivati non superi il valore netto complessivo del proprio portafoglio. L'esposizione ai rischi viene calcolata prendendo in considerazione il valore corrente degli attivi sottostanti, il rischio di controparte, il possibile andamento dei mercati e il tempo disponibile per la liquidazione delle posizioni.

Il rischio globale associato all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati non può superare il 100% degli attivi netti della Società e, di conseguenza, il rischio globale assunto dalla Società non può superare il 200% dei propri attivi netti. Tenuto conto della possibilità di contrarre prestiti fino al 10%, il rischio globale può così raggiungere il 210 % del patrimonio netto della Società.

### **Quote di organismi di investimento collettivo**

**Fatte salve altre disposizioni particolari maggiormente vincolanti ed eventualmente riportate nella suesposta politica d'investimento:**

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

4. a) La Società non può investire più del 20% del proprio patrimonio netto in azioni o quote di un singolo OICVM o altro OIC secondo quanto precisato al precedente punto 1.1. sezione f).
- b) Gli investimenti effettuati in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare, complessivamente, il 30% del patrimonio netto della Società.

Quando un OICVM o OIC è un'entità giuridica composta da diversi comparti, che rispondono relativamente ai propri attivi unicamente nei confronti dei diritti degli investitori di quel comparto nonché dei diritti dei creditori il cui credito è sorto in sede di costituzione, funzionamento o liquidazione dello stesso comparto, ciascun comparto sarà considerato un emittente distinto ai fini dell'applicazione delle summenzionate regole di ripartizione dei rischi.

### Limiti complessivi

5. Fermi restando i limiti singoli fissati ai precedenti punti 1. a), 2. e 3. a), la Società non può associare:
- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un singolo ente;
  - depositi effettuati presso un singolo ente, e/o
  - esposizioni derivanti da operazioni su strumenti derivati over-the-counter intraprese con un singolo ente
- in misura superiore al 20% del proprio patrimonio netto.
6. I limiti fissati ai punti 1. a), 1. c), 1. d), 2., 3. a) e 5. non possono essere cumulati. Pertanto, gli investimenti in valori mobiliari emessi dal medesimo ente effettuati in conformità ai punti 1. a), 1. c), 1. d), 2., 3. a) e 5. non possono in alcun caso superare complessivamente il 35% del patrimonio netto della Società.

### Restrizioni con riferimento al controllo

7. a) La Società non è autorizzata ad acquistare azioni con diritti di voto in misura tale da consentirle di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente;
- b) La Società può acquistare non più del 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente.
- c) La Società può acquistare non più del 10% delle obbligazioni di uno stesso emittente.
- d) La Società può acquistare non più del 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.
- e) La Società può acquistare non più del 25% delle quote di uno stesso OICVM e/o altro OIC.

I limiti fissati ai precedenti punti 7. c) - e) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto qualora, in quel momento, non sia possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario, ovvero l'importo netto dei titoli emessi.

I limiti fissati ai precedenti punti 7. a) - e) non si applicano:

- ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea o dai relativi enti locali;
- ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non Membro dell'Unione Europea;
- ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi da enti pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'Unione Europea;

- alle azioni detenute nel capitale di una società costituita in uno Stato non Membro dell'Unione Europea, a condizione che (i) tale società investa il proprio patrimonio prevalentemente in titoli di enti emittenti aventi sede legale in quello stesso Stato, (ii) qualora, ai sensi delle leggi vigenti in quello Stato, tale partecipazione rappresenti l'unica forma di investimento consentita alla Società in titoli di emittenti di tale Stato, e (iii) la politica di investimento di detta società sia conforme alle regolamentazioni in materia di diversificazione del rischio, di controparte e di restrizioni con riferimento al controllo fissate ai precedenti punti 1. a), 1. c), 1. d), 2., 3. a), 4. a) e b), 5., 6. e 7. a) - e);
- alle azioni detenute nel capitale di società filiali che si occupino esclusivamente della gestione, della consulenza o della commercializzazione nello Stato in cui la filiale abbia sede, con riferimento al riscatto delle azioni su richiesta degli azionisti.

### **Prestiti**

8. La Società ha la facoltà di ottenere in prestito fino all'equivalente del 10% del proprio patrimonio netto, a condizione che il prestito avvenga su base temporanea. La Società sarà altresì autorizzata ad acquistare valuta estera attraverso finanziamenti "back to back".

Ai fini del calcolo del presente limite di investimento, le passività derivanti da contratti di opzioni, acquisti e vendite di contratti a termine non sono assimilabili a prestiti.

### **Infine la Società dovrà assicurarsi che gli investimenti rispettino le seguenti regole:**

9. La Società non può concedere prestiti, né agire in qualità di garante per conto di terzi. Tale restrizione non impedisce alla Società di acquisire valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non interamente liberati.
10. La Società non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui alla precedente sezione 1.1., punti e), f) e h).
11. La Società non è autorizzata ad acquisire beni immobili, a meno che tali acquisizioni non risultino indispensabili ai fini del diretto esercizio della propria attività.
12. La Società non può acquisire materie prime, metalli preziosi né certificati rappresentativi di tali beni.
13. La Società non può utilizzare il proprio patrimonio per garantire valori.
14. La Società non può emettere warrant o altri strumenti che concedano ai titolari il diritto di sottoscrivere azioni in tale Società.

### **Fatte salve le disposizioni summenzionate:**

15. La Società non deve obbligatoriamente uniformarsi ai limiti summenzionati qualora eserciti eventuali diritti di sottoscrizione su valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte del patrimonio della Società stessa.
16. Qualora le percentuali massime enunciate sopra vengano superate per ragioni che esulano dal controllo della Società o in seguito all'esercizio dei diritti correlati ai titoli in portafoglio, la Società deve perseguire, come obiettivo prioritario nelle proprie operazioni di vendita, la regolarizzazione di tale situazione, tenendo nella debita considerazione l'interesse dei propri Azionisti.

La Società si riserva il diritto di introdurre in qualsiasi momento ulteriori restrizioni agli investimenti, sia per conformarsi alle leggi e normative in vigore presso alcuni Stati in cui le azioni della Società potrebbero essere offerte e vendute, sia in una prospettiva di gestione o di riduzione dei rischi.

## LE AZIONI

La Società offre 4 classi di azioni, che si differenziano in funzione del tipo di investitore e di valuta:

- classe A - EUR: azioni denominate in EUR e destinate agli investitori istituzionali;
- classe B - US\$: azioni denominate in US\$ e destinate agli investitori istituzionali;
- classe C - EUR: azioni denominate in EUR e destinate agli investitori privati;
- classe D - US\$: azioni denominate in US\$ e destinate agli investitori privati.

Le classi A e C, denominate in EUR, usufruiscono di una tecnica di gestione destinata a fornire loro una copertura contro il rischio di cambio delle valute legate al US\$, essendo le valute asiatiche assimilate al US\$.

Le azioni della Società sono emesse **in forma nominativa e/o al portatore**, ad eccezione delle classi A e B per le quali verranno emesse sono azioni nominative.

In assenza di esplicite istruzioni relative all'emissione delle loro azioni, si considererà che gli investitori abbiano avanzato richiesta di iscrizione nel registro delle azioni nominative della Società, appositamente tenuto dall'Agente di trasferimento. Le azioni così emesse saranno oggetto di una conferma di iscrizione sul registro delle azioni nominative. Ciononostante, gli azionisti che ne manifestino la volontà potranno ottenere su esplicita richiesta certificati rappresentativi delle proprie azioni. I certificati al portatore saranno emessi solo per un numero intero di Azioni, a differenza dell'emissione di certificati nominativi, che potrà avvenire per frazioni di azioni. Il costo d'invio di tali certificati sarà posto a carico del soggetto che ne avanza richiesta. All'azionista che richieda la sostituzione dei suoi certificati con certificati di forma o taglio diverso saranno addebitati i costi di tale sostituzione.

Le frazioni di azioni nominative possono essere emesse fino a un millesimo di azione. Le frazioni di azioni non conferiscono diritto di voto in sede di assemblea generale. Di contro, le frazioni di azioni danno diritto a partecipare ai dividendi o ai proventi dell'eventuale liquidazione spettanti alle azioni della Società.

Fatte salve le disposizioni in appresso enunciate, tutte le azioni della Società sono liberamente trasferibili. Le formule necessarie ai fini del trasferimento di azioni possono essere ottenute presso l'Agente di trasferimento.

Le azioni non prevedono diritti privilegiati o di prelazione e ciascuna azione dà diritto a un voto ad ogni seduta dell'Assemblea Generale degli azionisti, a prescindere dal suo valore netto d'inventario.

Le azioni devono essere interamente liberate e vengono emesse senza indicazione di valore.

Nell'ambito dell'offerta in altri paesi diversi dal Lussemburgo, un investitore che effettua una sottoscrizione, una conversione o un rimborso di azioni della Società tramite un agente finanziario potrebbe inoltre dover sostenere i costi associati all'attività dell'agente finanziario nella giurisdizione in cui viene effettuata l'offerta.

## POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Per ciascuna classe, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere in qualsiasi momento l'emissione di azioni di capitalizzazione o di distribuzione.

In linea di principio, le azioni di distribuzione conferiscono ai rispettivi titolari il diritto di percepire dividendi in contanti, prelevati sulla quota di patrimonio netto della classe in questione attribuibile alle azioni di distribuzione di quella stessa classe.

Le azioni di capitalizzazione non conferiscono alcun diritto di riscossione di dividendi.

A seguito di ciascuna distribuzione di dividendi in contanti, sia che avvenga su base annua o infrannuale, relativi alle azioni di distribuzione, la quota di patrimonio netto della classe interessata da attribuire al totale delle azioni di distribuzione subirà una decurtazione pari agli importi dei dividendi distribuiti, comportando così una diminuzione della percentuale del patrimonio netto della classe attribuibile alla totalità delle azioni di distribuzione; viceversa, la quota del patrimonio netto della classe interessata attribuibile alla totalità delle azioni di capitalizzazione resterà invariata, comportando così un aumento della percentuale del patrimonio netto della classe attribuibile alla totalità delle azioni di capitalizzazione.

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

ALLA DATA DEL PRESENTE PROSPETTO, IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI NON EMETTERE AZIONI A DISTRIBUZIONE. VERRANNO EMESSE SOLO AZIONI A CAPITALIZZAZIONE E, DI CONSEGUENZA, I REDDITI DELLE AZIONI VERRANNO CAPITALIZZATI E IL LORO VALORE SI RIFLETTERÀ NEL VALORE NETTO D'INVENTARIO PER AZIONE INTERESSATA.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione assuma la decisione di emettere azioni di distribuzione, saranno applicabili i paragrafi seguenti.

In occasione dell'Assemblea Generale annua, gli azionisti della Società stabiliranno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'importo delle distribuzioni in contanti da corrispondere alle azioni di distribuzione della Società, rispettando i limiti imposti dalla legge e dallo Statuto. Pertanto, gli importi distribuiti non potranno avere come effetto di far scendere il capitale della Società al di sotto del minimo legale previsto dalla legge del 20 dicembre 2002.

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di procedere alla distribuzione, a favore delle azioni di distribuzione, di dividendi infrannuali in contanti, in conformità alle disposizioni legali in vigore.

Per le azioni nominative, il pagamento dei dividendi verrà effettuato all'indirizzo riportato sul registro delle azioni nominative. I dividendi potranno essere pagati in qualsiasi valuta scelta dal Consiglio di Amministrazione, nei tempi e nei luoghi ritenuti opportuni e al tasso di cambio da esso stabilito. Gli avvisi di messa in pagamento del dividendo saranno pubblicati sul "d'Wort" o altro quotidiano che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di determinare.

I dividendi dichiarati e non rivendicati dal suo beneficiario entro cinque anni dalla data di assegnazione non potranno più essere reclamati e torneranno a beneficio della Società. Nessun interesse sarà pagato su un dividendo dichiarato della Società e da essa conservato a disposizione del suo beneficiario.

## EMISSIONE DI AZIONI

L'emissione di azioni della Società non è limitata in quantità.

**In ciascuna classe, la Società potrà emettere azioni al prezzo di sottoscrizione calcolato ogni giorno di valutazione del valore netto d'inventario delle azioni** (il "Giorno di valutazione", si veda a tale proposito la voce "Calcolo e pubblicazione del valore netto d'inventario delle azioni, dei prezzi di emissione e di riscatto delle azioni").

**In ciascuna classe, il prezzo di sottoscrizione sarà composto:**

- (i) dal valore netto d'inventario di una azione, maggiorato**
- (ii) di una commissione d'entrata che non potrà superare il 3% del valore netto d'inventario di una azione, spettante agli intermediari attivi nella distribuzione delle azioni della Società.**

**Le richieste di sottoscrizione ricevute dall'Agente di trasferimento entro il termine massimo dei due giorni lavorativi bancari precedenti il Giorno di valutazione applicabile alle ore 13,15 (ora di Lussemburgo) saranno evase, se accettate, al prezzo di sottoscrizione calcolato in quello stesso Giorno di valutazione. Le richieste di sottoscrizione pervenute oltre la suddetta ora e data limite saranno prese in considerazione nel successivo Giorno di valutazione. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione deve pervenire alla Società al più tardi il secondo giorno lavorativo bancario a Lussemburgo successivo alla data di determinazione del valore netto d'inventario applicabile alla sottoscrizione, pena l'annullamento di tale sottoscrizione.**

La Società è altresì autorizzata ad accettare sottoscrizioni mediante l'apporto di un portafoglio esistente, a condizione che i titoli e il patrimonio di tale portafoglio siano compatibili con la politica e le restrizioni agli investimenti applicabili alla Società. Per tutti i titoli e i patrimoni accettati in pagamento di una sottoscrizione, una relazione verrà stilata dal Revisore dei Conti della Società in conformità alle disposizioni dell'articolo 26-1 della legge modificata del 10 agosto 1915. Il costo di questa relazione sarà fatto carico all'investitore interessato.

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

Le azioni verranno assegnate il primo giorno lavorativo bancario a Lussemburgo successivo alla riscossione del prezzo di sottoscrizione.

In ciascuna classe, il prezzo di sottoscrizione delle azioni sarà applicato nella valuta di calcolo del valore netto d'inventario per azione. Tuttavia, la Società ha la facoltà di offrire agli investitori la possibilità di saldare la propria sottoscrizione in una o più altre valute diverse da quella del calcolo del valore netto d'inventario per azione. Tali valute sono definite, se del caso, nella sezione "Obiettivi, politica e restrizioni agli investimenti".

La Società si riserva il diritto di respingere qualsiasi domanda di sottoscrizione o di accettarla solo parzialmente. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di interrompere in qualunque momento e senza preavviso l'emissione e la vendita di azioni appartenenti a una, a diverse, o a tutte le classi.

La Società non autorizzerà pratiche associate al Market Timing, un metodo di arbitraggio mediante il quale un investitore sottoscrive e riscatta sistematicamente azioni della Società in un breve lasso di tempo.

Nell'ambito dell'offerta in altri paesi diversi dal Lussemburgo, un investitore che effettua una sottoscrizione, una conversione o un rimborso di azioni della Società tramite un agente finanziario potrebbe inoltre dover sostenere i costi associati all'attività dell'agente finanziario nella giurisdizione in cui viene effettuata l'offerta.

Nessuna emissione di azioni potrà essere effettuata durante ogni periodo in cui il calcolo del valore netto d'inventario delle azioni sarà temporaneamente sospeso dalla Società in virtù dei poteri ad essa conferiti dallo Statuto.

## RISCATTO DELLE AZIONI

A norma dello Statuto, e fatte salve le disposizioni riportate in appresso, ciascun azionista della Società ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento alla Società il riscatto di parte o della totalità delle azioni da esso detenute.

Gli azionisti che desiderino che le loro azioni vengano riscattate in tutto o in parte dalla Società, dovranno avanzarne richiesta irrevocabile in forma scritta all'Agente di trasferimento. Tale richiesta dovrà riportare le seguenti informazioni: l'identità e l'indirizzo esatto della persona che richiede il riscatto, con l'indicazione di un numero di fax, della quantità e della classe di azioni da riscattare, specificando, se del caso, se si tratti di azioni di capitalizzazione o di distribuzione, nonché l'indicazione dell'esistenza di certificati, il nome a beneficio del quale sono iscritte le azioni, il nome e le coordinate bancarie della persona designata alla riscossione del pagamento.

La richiesta di riscatto deve essere accompagnata dal o dai certificati azionari secondo le forme prescritte e dai documenti necessari affinché venga operato il trasferimento prima che possa essere versato il prezzo di riscatto. Le azioni nominative dovranno essere accompagnate, a tergo, dalla formula di trasferimento debitamente compilata.

L'invio dei certificati azionari avviene a rischio e sotto la responsabilità degli azionisti, i quali sono tenuti ad assumere ogni precauzione affinché le azioni oggetto del riscatto vengano recapitate all'Agente di trasferimento.

**Le richieste di riscatto ricevute dall'Agente di trasferimento entro il termine massimo dei due giorni lavorativi bancari precedenti il Giorno di valutazione applicabile alle ore 13,15 (ora di Lussemburgo) saranno evase ad un prezzo (il "Prezzo di riscatto") pari al valore netto d'inventario per azione della classe interessata, calcolato in quello stesso Giorno di valutazione. Le richieste di riscatto pervenute oltre la suddetta ora e data limite saranno prese in considerazione nel successivo Giorno di valutazione. L'operazione non darà luogo alla deduzione di alcuna commissione di riscatto.**

**In generale, il Prezzo di Riscatto sarà pagato al più tardi il secondo giorno lavorativo bancario a Lussemburgo successivo alla data di determinazione del valore netto d'inventario applicabile al riscatto, oppure alla data in cui i certificati di azioni e i documenti di trasferimento saranno stati ricevuti dall'Agente di trasferimento, qualora tale data sia posteriore.**

Il pagamento avrà luogo a mezzo di un assegno inviato all'azionista all'indirizzo che avrà indicato, a sue spese e sotto la sua responsabilità, oppure mediante bonifico bancario presso un conto che l'azionista interessato avrà preliminarmente indicato.

In ciascuna classe, il Prezzo di riscatto delle azioni sarà applicato, in linea di principio, nella valuta di calcolo del valore netto d'inventario per azione. Tuttavia, la Società ha la facoltà di offrire agli azionisti la possibilità di ricevere il pagamento della loro operazione di riscatto in una o più altre valute diverse da quella con cui è stato effettuato il calcolo del valore netto d'inventario per azione. Tali valute sono definite, se del caso, nella sezione "Obiettivi, politica e restrizioni agli investimenti".

Il valore di riscatto delle azioni potrà essere superiore o inferiore al loro valore iniziale di acquisto o sottoscrizione.

La Società non autorizzerà pratiche associate al Market Timing, un metodo di arbitraggio mediante il quale un investitore sottoscrive e riscatta sistematicamente azioni della Società in un breve lasso di tempo.

Nessun riscatto di azioni potrà essere effettuato durante ogni periodo in cui il calcolo del valore netto d'inventario delle azioni sarà temporaneamente sospeso dalla Società in virtù dei poteri ad essa conferiti dallo Statuto.

In conformità allo Statuto, in caso di domande di riscatto di notevole entità, pari a oltre il 10% del patrimonio netto della Società, quest'ultima si riserva il diritto di riscattare le azioni unicamente al Prezzo di Riscatto che sarà stato determinato dopo che essa avrà potuto vendere le necessarie attività entro il minor tempo possibile, tenuto conto degli interessi della totalità degli azionisti, e dopo che avrà potuto disporre dei proventi di tali vendite. Analogamente, un unico prezzo sarà calcolato per tutte le domande di riscatto e sottoscrizione presentate contemporaneamente.

### **CALCOLO E PUBBLICAZIONE DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO DELLE AZIONI, DEI PREZZI DI EMISSIONE E DI RISCATTO DELLE AZIONI**

Il valore netto d'inventario per azione viene determinato in ogni classe sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, nella valuta della classe interessata.

Il valore netto d'inventario di una azione di distribuzione appartenente a una data classe sarà pari all'importo ottenuto dividendo la quota di patrimonio netto di tale classe attribuibile in quel momento all'insieme delle azioni di distribuzione, per il numero totale delle azioni di distribuzione emesse e in circolazione in quello stesso momento.

Parimenti, il valore netto d'inventario di una azione di capitalizzazione appartenente a una data classe sarà pari all'importo ottenuto dividendo la quota di patrimonio netto di tale classe attribuibile in quel momento all'insieme delle azioni di circolazione, per il numero totale delle azioni di capitalizzazione emesse e in circolazione in quello stesso momento.

Maggiori dettagli sulla ripartizione del valore patrimoniale netto di una classe tra l'insieme delle azioni di distribuzione da un lato e l'insieme delle azioni di capitalizzazione dall'altro sono contenuti nello Statuto.

Il valore patrimoniale della Società sarà determinato nel modo seguente:

- (a) le azioni o quote di organismi di investimento collettivo saranno valutate sulla base del loro ultimo valore netto d'inventario disponibile;
- (b) il valore di contanti in cassa o in deposito, di effetti e cambiali pagabili a vista e di conti da ricevere, di spese pagate in anticipo, dividendi e interessi dichiarati o maturati e non ancora incassati, sarà costituito dall'ammontare del loro valore nominale, a meno che non si riveli improbabile che questo valore possa essere incassato e ricevuto completamente; in quest'ultimo caso, il valore sarà determinato detraendo un certo importo ritenuto idoneo dalla Società a riflettere il loro valore reale;
- (c) l'ammontare di tutti valori mobiliari che vengono negoziati o quotati su qualsiasi borsa valori si baserà sull'ultima quotazione pubblicata e disponibile il Giorno di valutazione in questione;

- (d) l'ammontare di tutti i valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, in grado di fornire garanzie paragonabili, sarà basato sull'ultima quotazione pubblicata e disponibile il Giorno di valutazione in questione;
- (e) qualora i valori mobiliari in portafoglio nel Giorno di valutazione non siano negoziati o quotati su una borsa valori o su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, ovvero qualora per i valori quotati o negoziati su una borsa o altro mercato rispondente ai suddetti criteri, il prezzo determinato in conformità alle disposizioni descritte ai precedenti punti (c) o (d) non sia rappresentativo del valore reale di tali valori mobiliari, questi ultimi saranno valutati sulla base del probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e in buona fede;
- (f) gli strumenti del mercato monetario e altri titoli a reddito fisso la cui scadenza residua è inferiore a 3 mesi potranno essere valutati con il metodo del costo ammortizzato;
- (g) tutti gli altri attivi saranno valutati al valore probabile di realizzo, che sarà stimato con prudenza e in buona fede.

**Il valore netto d'inventario per azione sarà determinato OGNI GIORNO LAVORATIVO A LUSSEMBURGO (un "Giorno di valutazione") in base alle quotazioni conosciute in quello stesso Giorno di valutazione**, in quanto pubblicate dalle borse valori interessate, e facendo riferimento al valore degli attivi detenuti per conto della Società, in conformità alle stipule dello Statuto.

Qualora la data di un Giorno di valutazione corrisponda a una festività legale o a un giorno di chiusura degli istituti bancari secondo il calendario in vigore a Lussemburgo, il Giorno di valutazione sarà fatto coincidere con il primo giorno lavorativo successivo.

Per qualsiasi classe, la comunicazione dell'ultimo valore netto d'inventario per azione e dei relativi prezzi di emissione e di riscatto potrà essere richiesta durante gli orari d'ufficio alla sede sociale della Società, alla sede sociale della Società di Gestione, presso i Distributori nonché presso la Banque Cantonale de Genève. Tale valore sarà inoltre pubblicato a mezzo stampa (International Herald Tribune, d'Wort, L'Echo, De Tijd) e diffusa tramite banche dati informatizzate (Micropal, Bloomberg).

## **SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CALCOLO DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO DI AZIONI E DELLE EMISSIONI E DEI RISCATTI DI AZIONI**

La Società potrà sospendere la determinazione del valore netto d'inventario delle azioni, nonché l'emissione e il riscatto delle azioni, nei casi seguenti:

- (a) durante qualsiasi periodo nel quale uno dei mercati o delle borse valori principali, sul quale sia quotata una parte sostanziale degli investimenti della Società, sia chiuso, salvi i giorni di chiusura usuali, o durante il quale gli scambi siano limitati in modo significativo o sospesi;
- (b) qualora sussista una situazione, sottratta alla responsabilità o ai poteri della Società, per effetto della quale risulti impossibile per la stessa disporre normalmente del proprio patrimonio o poterlo valutare correttamente;
- (c) durante una qualsivoglia interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati nella determinazione del prezzo o del valore degli investimenti della Società o del prezzo corrente dei valori su una qualsiasi borsa valori;
- (d) durante un periodo in cui la Società non sia in grado di rimpatriare fondi allo scopo di effettuare pagamenti a fronte del riscatto di azioni, o nel corso del quale un trasferimento di fondi in relazione al realizzo o all'acquisizione di investimenti ovvero i pagamenti dovuti a fronte del riscatto di dette azioni non possano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, essere effettuati ai normali tassi di cambio; o

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

(e) alla pubblicazione di un avviso di convocazione di un'Assemblea al fine di deliberare la liquidazione della Società.

Durante un periodo di sospensione, gli azionisti che abbiano presentato una domanda di sottoscrizione o di riscatto avranno facoltà di revocarla. In caso contrario, il prezzo di emissione o di riscatto sarà basato sul primo calcolo del valore netto d'inventario effettuato dopo la scadenza del periodo di sospensione.

Nell'ipotesi in cui l'interesse degli azionisti si trovi ad essere insidiato per effetto di circostanze eccezionali, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di vendere i valori mobiliari e gli investimenti necessari prima di fissare il valore netto d'inventario per azione. Ogni domanda di sottoscrizione e di riscatto in attesa di esecuzione sarà evasa al valore netto d'inventario per azione calcolato dopo aver effettuato la vendita degli investimenti che si riterranno necessari.

Tali sospensioni saranno pubblicate su un quotidiano lussemburghese e su qualsiasi altro quotidiano che il Consiglio di Amministrazione riterrà idoneo e saranno notificate, da parte della Società, agli azionisti che abbiano richiesto la sottoscrizione o il riscatto di azioni nel momento in cui essi ne presentino domanda definitiva per iscritto.

### **INFORMAZIONE DEGLI AZIONISTI**

Qualsiasi avviso di convocazione di Assemblea Generale o di modifica dello Statuto, incluso lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, sarà pubblicato, in conformità alla legge lussemburghese, su uno o più quotidiani del Lussemburgo e su qualunque altro quotidiano che il Consiglio di Amministrazione ritenga idoneo. Se così previsto dalla legge del Lussemburgo, tali convocazioni dovranno essere pubblicate anche sul Mémorial.

In caso di emendamento dello Statuto, la versione aggiornata sarà depositata presso la Cancelleria del Tribunale Distrettuale del Lussemburgo.

Le altre informazioni destinate agli azionisti potranno essere pubblicate su un quotidiano lussemburghese ad ampia diffusione e/o sul Mémorial se tale pubblicazione è prevista dalla legge lussemburghese, dallo Statuto, dal Prospetto informativo o dal Consiglio di Amministrazione.

### **REGIME FISCALE DELLA SOCIETÀ E DEI SUOI AZIONISTI**

#### *Regime fiscale della Società*

La Società è soggetta alle disposizioni previste dalla legislazione lussemburghese in materia fiscale.

La Società è soggetta a una tassa (la "tassa di abbonamento") pari allo 0,05% annuo del suo valore patrimoniale netto; Tale imposta è tuttavia ridotta allo 0,01% annuo per il patrimonio netto attribuibile alle azioni delle classi A e B destinate agli investitori istituzionali. Questa tassa è soggetta a pagamento trimestrale e la sua base imponibile è costituita dal valore patrimoniale netto della Società alla chiusura del trimestre a cui fa riferimento l'imposta. In Lussemburgo non è dovuta alcuna imposta di bollo o altra imposta sull'emissione di Azioni, eccezion fatta per un'imposta iniziale da versare all'atto della costituzione e che colpisce la raccolta di capitali nelle Società commerciali.

Non è dovuta alcuna imposta in Lussemburgo sulle plusvalenze realizzate o non realizzate delle attività della Società. I redditi da investimenti provenienti da paesi esteri e riscossi dalla Società possono essere soggetti a tassi variabili di ritenuta fiscale presso i paesi interessati. Queste ritenute fiscali non sono sempre recuperabili.

Le disposizioni sopra riportate si basano su leggi e consuetudini attualmente in uso e sono soggette a modifiche.

# ASIA PACIFIC PERFORMANCE

---

## *Regime fiscale degli azionisti*

### Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 del Consiglio dell'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento d'interessi (di seguito denominata la «Direttiva»)

La Direttiva prevede che a decorrere dal 1° luglio 2005, gli agenti pagatori (ai sensi della Direttiva) con sede di attività in uno Stato membro dell'Unione Europea (o in alcuni territori dipendenti o associati agli Stati membri) che effettuano pagamenti d'interessi a persone fisiche (o ad entità residue ai sensi della Direttiva) residenti in un altro Stato membro, saranno tenuti, in funzione del paese presso cui ha sede la loro attività, a comunicare le informazioni relative al pagamento e al beneficiario alle autorità fiscali oppure a prelevare una ritenuta alla fonte. Nel caso in cui un simile pagamento sia soggetto alla ritenuta alla fonte, il beneficiario ha la facoltà di evitare tale ritenuta tramite la consegna di un certificato di esenzione o di un mandato per procedere allo scambio di informazioni, secondo le possibilità offerte dall'agente pagatore e dal paese presso cui ha sede la sua attività.

Conformemente alle disposizioni della Direttiva, i pagamenti di dividendi effettuati da un comparto della Società saranno soggetti alla Direttiva qualora oltre il 15% degli attivi netti del comparto sia investito in crediti come da definizione riportata nella Direttiva. I pagamenti effettuati da un comparto della Società per un riscatto di azioni di un comparto (o qualsiasi operazione assimilata ad un riscatto) saranno soggetti alla Direttiva qualora oltre il 40% degli attivi netti del comparto sia investito in simili crediti.

Quando il pagamento è soggetto ad una ritenuta alla fonte, tale ritenuta si baserà in generale, e nella misura in cui l'agente pagatore disponga di questa informazione, sulla componente del pagamento corrispondente ad un reddito da interesse ai sensi della Direttiva. La ritenuta alla fonte sarà del 15% fino al 30 giugno 2008, del 20% fino al 30 giugno 2011 e del 35% fino alla fine del periodo di transizione (come da definizione riportata nella Direttiva) nella misura in cui l'agente pagatore disponga dell'informazione sulla componente interesse nella distribuzione o nel riscatto.

La Direttiva è stata recepita nella legislazione lussemburghese mediante la legge del 21 giugno 2005.

## **ONERI E SPESE**

Saranno a carico della Società tutte le spese da essa sostenute, ivi incluse, senza intento limitativo, le spese di costituzione e di successivo emendamento dello Statuto, le spese e commissioni dovute alla Società di Gestione, ai Distributori, all'agente amministrativo, depositario e rispettivi addetti, all'agente domiciliatario, agente di trasferimento, agenti pagatori o altri mandatari e dipendenti della Società, agli amministratori nonché ai rappresentanti permanenti dei luoghi in cui la Società è soggetta all'obbligo di registrazione, le spese sostenute in relazione all'assistenza giuridica e alla revisione dei rendiconti annuali della Società, le spese di approntamento, promozione, stampa e pubblicazione dei documenti di vendita delle azioni, le spese di stampa dei resoconti finanziari annuali e infrannuali, le spese di tenuta delle Assemblee degli azionisti e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, le ragionevoli spese di viaggio degli amministratori e direttori, i gettoni di presenza, le spese delle dichiarazioni di registrazione, tutte le imposte e diritti prelevati dalle autorità amministrative e di vigilanza nonché dalle borse valori, le spese di pubblicazione dei prezzi di emissione e riscatto e qualsivoglia altra spesa operativa, comprese le spese finanziarie, bancarie o di mediazione sostenute in occasione dell'acquisto o della vendita di attività o per altri motivi e ogni altra spesa amministrativa.

Tali spese e commissioni verranno portate in deduzione in primo luogo dai redditi e in seguito dalle plusvalenze realizzate o non realizzate.

Nell'ipotesi in cui la Società acquisisca quote di un altro fondo in valori mobiliari o di un altro fondo d'investimento gestito direttamente o indirettamente da una società a cui la società di gestione è legata nell'ambito di una comproprietà di gestione o di controllo o tramite una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 10% del capitale o dei voti (fondi sottostanti associati), non potrà essere addebitata nessuna commissione di gestione al patrimonio della Società sulla base di tali investimenti. Inoltre, non potrà essere addebitata alla Società nessuna commissione di emissione o di riscatto dei fondi sottostanti associati.

I tassi di Total Expense Ratio (TER) per la Società al 31.12.07 sono i seguenti:

Dal 01.01 al 31.12.2007	
-------------------------	--

## ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Senza commissione di performance	2,47%
Classe A EUR Inst.	1,96%
Classe B USD Inst.	1,96%
Classe C EUR Part.	2,66%
Classe D USD Part.	2,66%
Con commissione di performance	3,67%
Classe A EUR Inst.	4,17%
Classe B USD Inst.	3,04%
Classe C EUR Part.	5,17%
Classe D USD Part.	3,47%

Il Portfolio Turnover Rate (PTR), calcolato secondo la formula: (Acquisti del patrimonio del fondo + Vendite del patrimonio del fondo) - (Sottoscrizioni + Riscatti) / L'attivo medio del fondo per l'esercizio 2007 (chiuso al 31.12.2007) è del 121%.

## ATTIVITÀ SOCIALE

### *Esercizio sociale*

L'esercizio sociale corrisponde all'anno di calendario. Ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### *Assemblee Generali*

L'Assemblea Generale Annuale degli azionisti si terrà ogni anno a Lussemburgo presso la sede legale della Società, il quarto martedì del mese di aprile alle ore 14.00.

A tutti i possessori di azioni nominative verrà inviato un avviso di convocazione all'Assemblea Generale Annuale, all'indirizzo indicato nel registro delle azioni nominative, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea Generale. Qualora siano state emesse azioni al portatore, il suddetto avviso verrà pubblicato, secondo quanto previsto dalla legge lussemburghese, sul Mémorial e su almeno un quotidiano lussemburghese ad ampia diffusione.

Tali avvisi riporteranno la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea nonché le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e i requisiti legali in termini di quorum e di maggioranza necessaria. I requisiti riguardanti le convocazioni, la partecipazione, il quorum di presenza e di voto durante ogni Assemblea Generale sono quelli fissati dagli articoli 67 e 67-1 della legge modificata del 10 agosto 1915 relativa alle Società commerciali.

### *Resoconti finanziari*

La Società pubblica ogni anno una dettagliata relazione sulle sue attività e sulla gestione del suo patrimonio; tale relazione dovrà includere, tra le altre cose, il conto profitti e perdite, la composizione dettagliata del suo patrimonio, i bilanci consolidati della Società, nonché una relazione del Consiglio di Amministrazione e del revisore dei conti autorizzato (il "Revisore dei Conti"). La relazione annuale sottoposta a verifica da parte del Revisore dei Conti è disponibile entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Al termine di ciascun semestre, la Società dispone la pubblicazione di una relazione contenente in particolare la composizione del portafoglio, il numero di azioni circolanti e il numero di azioni emesse e riscattate dopo l'ultima pubblicazione. Questa relazione semestrale non sottoposta a revisione è disponibile entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento.

Tutti gli interessati possono ottenere gratuitamente copie di tali documenti presso la sede legale della Società.

La revisione dei conti e delle relazioni annuali della Società è affidata alla società KPMG Audit S.à r.l., Lussemburgo.

**Il bilancio della Società è espresso in US\$, valuta di riferimento del capitale sociale.**

### LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

La Società può essere sciolta in qualsiasi momento attraverso una delibera dell'Assemblea Generale degli azionisti, subordinatamente ai requisiti applicabili per gli emendamenti allo Statuto.

Per altro, ai sensi della legge lussemburghese attualmente in vigore, nel caso in cui il capitale azionario scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo previsto dalla legge del 20 dicembre 2002, gli amministratori dovranno sottoporre la questione dello scioglimento della Società all'Assemblea Generale, che delibererà senza alcun requisito di quorum e deciderà a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'Assemblea stessa. La decisione in merito allo scioglimento della Società sarà inoltre sottoposta dagli amministratori all'Assemblea Generale ogni volta che il capitale sociale scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo, come previsto dalla legge del 20 dicembre 2002; in tal caso, l'Assemblea Generale sarà tenuta senza requisiti di quorum e lo scioglimento potrà essere deciso dagli azionisti che detengano un quarto delle Azioni presenti o rappresentate all'Assemblea.

La convocazione dovrà essere effettuata in modo che l'Assemblea si tenga entro quaranta giorni dall'accertamento della riduzione delle attività nette al di sotto dei due terzi o di un quarto del capitale minimo, secondo i casi.

In caso di scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione, che verrà affidata a uno o più liquidatori (persone fisiche o giuridiche); tali liquidatori saranno nominati dall'Assemblea Generale, che ne determinerà poteri e compenso. I proventi netti della liquidazione della Società saranno distribuiti dai liquidatori agli azionisti in proporzione alla quota da essi posseduta del patrimonio netto della Società, in conformità alle disposizioni dello Statuto.

In caso di liquidazione volontaria o coatta della Società, tale liquidazione avverrà in conformità alle disposizioni della legge del 20 dicembre 2002, che specifica le misure da adottare per consentire agli azionisti di partecipare alle distribuzioni dei proventi della liquidazione. Entro il termine di sei mesi dalla chiusura della liquidazione, gli importi non rivendicati saranno depositati presso la Caisse de Consignation. I diritti sugli importi depositati non rivendicati entro il periodo di prescrizione si intenderanno decaduti.

## **COMMERCIALIZZAZIONE DELLE AZIONI IN FRANCIA**

### **CORRISPONDENTE LOCALE PER LA FRANCIA**

#### **Cholet-Dupont**

Un Contratto costitutivo di una corrispondenza locale per la Francia è stato stipulato tra la Società e la società anonima di diritto francese Cholet-Dupont, in virtù del quale quest'ultima agisce in qualità di corrispondente locale in Francia per gli ordini di sottoscrizione e di riscatto delle azioni della Società.

Ai sensi di questo Contratto, la Società versa a Cholet-Dupont un compenso pari allo 0,10% annuo sul capitale in circolazione medio annuo detenuto dagli investitori in Francia registrato al 31 dicembre di ogni anno.

Cholet-Dupont è una società anonima il cui capitale sociale ammonta a EUR 4.096.686,00 iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi al numero B 340 412 063 e avente sede sociale al civico 16 di place de la Madeleine, F-75008 Parigi.

### **PAGAMENTO DI CEDOLE, SOTTOSCRIZIONI E RISCATTI**

Nell'ambito della commercializzazione delle azioni della Società in Francia, Cholet-Dupont è incaricata di centralizzare gli ordini di sottoscrizione e di riscatto e provvede inoltre al pagamento delle cedole e dei dividendi.

Cholet-Dupont tiene i documenti informativi relativi alla Società a disposizione del pubblico.

## **COMMERCIALIZZAZIONE DELLE AZIONI IN BELGIO**

### **SERVIZIO FINANZIARIO PER IL BELGIO**

#### **Banque Degroof S.A.**

Un accordo di servizio finanziario è stato stipulato tra la Società e la società anonima di diritto belga Banque Degroof S.A., in virtù del quale quest'ultima agisce in qualità di intermediario incaricato di prestare il servizio finanziario della Società in Belgio e di assolvere agli adempimenti di gestione amministrativa che ne derivano: evasione degli ordini di sottoscrizione e di riscatto delle azioni della Società, esercizio dei diritti correlati alle azioni della Società, pubblicazione delle informative agli azionisti e, se del caso, distribuzione di dividendi relativi alle azioni di distribuzione.

Ai sensi di tale Accordo, la Società versa a Banque Degroof S.A. un compenso annuo pari a EUR 4.000,00.

### **PAGAMENTO DI CEDOLE, SOTTOSCRIZIONI E RISCATTI**

Banque Degroof S.A. ha il compito di centralizzare gli ordini di sottoscrizione e di riscatto nell'ambito della commercializzazione delle azioni della Società in Belgio. e provvede inoltre al pagamento delle cedole e dei dividendi.

Banque Degroof S.A. tiene i documenti informativi relativi alla Società a disposizione del pubblico.

## INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA

### 1. Distribuzione in Svizzera

La distribuzione al pubblico in Svizzera o a partire dalla Svizzera delle azioni della società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese ASIA PACIFIC PERFORMANCE (la "Società") è stata autorizzata dalla Commissione federale delle banche in virtù dell'art. 120 della Legge Federale sugli investimenti collettivi di capitali del 23 giugno 2006 (LPCC).

### 2. Rappresentante in Svizzera e servizio di pagamento

Banque Cantonale de Genève, domiciliata al 17, Quai de l'Île, 1211 Genève 2, esercita le funzioni di Rappresentante in Svizzera della Società e garantisce la funzione di Servizio di pagamento per le azioni distribuite in Svizzera o a partire dalla Svizzera.

Il Prospetto informativo, il prospetto semplificato, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società sono disponibili gratuitamente presso la sede di Banque Cantonale de Genève.

### 3. Pubblicazioni

Gli organi di pubblicazione ufficiali della Società sono i quotidiani Feuille Officielle Suisse du Commerce e Temps, sui quali saranno pubblicate le modifiche apportate al Prospetto e allo Statuto della Società.

Il prezzo di emissione e di riscatto delle azioni, rispettivamente il valore d'inventario con l'indicazione «commissioni non incluse» della Società possono essere ottenuti presso il rappresentante svizzero. Saranno pubblicati sul quotidiano Temps congiuntamente e giornalmente, nonché in occasione di ogni emissione e di ogni riscatto di azioni.

### 4. Rischio derivante dall'utilizzo di un effetto leva tramite strumenti derivati e prestiti

Si attira l'attenzione degli investitori sul fatto che la Società può investire in strumenti derivati fino ad un massimo del 100% del proprio patrimonio netto. Di conseguenza, il rischio globale legato agli investimenti della Società può ammontare al 200% del proprio patrimonio netto. Tenuto conto della possibilità di contrarre prestiti fino al 10%, il rischio globale può così raggiungere il 210% del patrimonio netto della Società.

### 5. Rischio derivante dalla copertura del rischio di cambio tra diverse classi di azioni

Si attira l'attenzione degli investitori sul fatto che la Società prevede diverse classi di azioni che possono distinguersi per le loro valute di riferimento, e sul fatto che la copertura del rischio di cambio per una classe di azioni può nuocere al VNI di un'altra classe d'azione o a quelli di altre classi.

### 6. Sede di esecuzione e di giurisdizione

La sede di esecuzione e di giurisdizione riguardante le azioni della Società distribuite in Svizzera o a partire dalla Svizzera è situata presso la sede sociale di Banque Cantonale de Genève.

### 7. Informazioni relative all'investimento in quote di organismi d'investimento collettivo

Gli investitori potranno informarsi in qualsiasi momento presso Banque Cantonale de Genève sugli investimenti effettuati nei vari organismi d'investimento collettivo.

### 8. Cessioni e commissioni di stato

Nell'ambito della commercializzazione delle azioni della Società in Svizzera o a partire dalla Svizzera, possono essere concesse cessioni, a partire dalla commissione di gestione percepita, ai seguenti investitori istituzionali detentori di azioni della Società per conto di terzi sotto il profilo economico:

- compagnie di assicurazioni sulla vita (relativamente alle quote di fondi detenute per conto degli assicurati o per coprire gli impegni nei confronti degli assicurati) ;
- casse pensione e altro istituto di previdenza (relativamente alle quote di fondi detenute per conto dei beneficiari) ;
- fondazioni d'investimento (relativamente alle quote di fondi detenute per conto di portafogli collettivi) ;
- direzioni e società svizzere di fondi (relativamente alle quote di fondi detenute per conto dei fondi gestiti);
- direzioni e società estere di fondi (relativamente alle quote di fondi detenute per conto dei fondi gestiti o degli investitori partecipanti);
- società d'investimento (relativamente all'investimento del patrimonio sociale).

A partire dalla commissione di gestione percepita, possono inoltre essere versate commissioni di stato ai seguenti distributori e partner di distribuzione:

- distributori autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della legge LPCC ;
- partner di distribuzione che investono le quote di fondi esclusivamente presso investitori istituzionali la cui tesoreria è gestita a titolo professionale.

### **9. Altra Informazione**

Per la distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera prevale esclusivamente la versione francese del presente prospetto.

## INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN ITALIA

### 1. Distribuzione in Italia

La distribuzione al pubblico in Italia delle azioni della Società è stata autorizzata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

### 2. Rappresentante in Italia e servizio di pagamento

Société Générale Securities Services S.p.A. (già 2S Banca S.p.A.), domiciliata al 19/A, Via Benigno Crespi, MAC 2, 20159 Milano, esercita le funzioni di Rappresentante in Italia della Società e garantisce la funzione di Servizio di pagamento per le azioni distribuite in Italia.

Il Prospetto informativo, il prospetto semplificato, le relazioni annuali e semestrali della Società sono disponibili gratuitamente presso la sede di Société Générale Securities Services S.p.A. a Milano.

## **INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SPAGNA**

### **1. Distribuzione in Spagna**

La distribuzione al pubblico in Spagna delle azioni della Società è stata autorizzata dalla Comision Nacional Del Mercado De Valores.

### **2. Rappresentante in Spagna e servizio di pagamento**

PrivatBank S.A., domiciliata al 464, Diagonal, 08006 Barcellona, esercita le funzioni di Rappresentante in Spagna della Società e garantisce la funzione di Servizio di pagamento per le azioni distribuite in Spagna.

Il Prospetto informativo, il prospetto semplificato, le relazioni annuali e semestrali della Società sono disponibili gratuitamente presso la sede di PrivatBank S.A. a Barcellona.

## DISPOSIZIONI VARIE

### a) Documenti disponibili

Copie dei seguenti documenti possono essere ottenute durante l'orario di ufficio di ogni giorno della settimana (tranne il sabato e i giorni festivi o di chiusura delle banche) presso la sede legale della Società, al 12 di Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo:

- (i) lo Statuto aggiornato della Società;
- (ii) l'accordo quadro di gestione collettiva del portafoglio di cui alla sezione "Società di Gestione";
- (iii) gli accordi di distribuzione di cui alla sezione "Distributori";
- (iv) l'accordo di deposito di cui alla sezione "Depositario";
- (v) l'accordo di prestazione di servizi di cui alla sezione "Agente domiciliatario, Agente amministrativo e Agente di trasferimento";
- (vi) le relazioni annuali e semestrali di cui alla sezione "Attività sociale".

### b) Modulo di sottoscrizione

Il modulo di sottoscrizione è disponibile dietro semplice richiesta presso la sede sociale della Società.

### c) Lingua ufficiale

La lingua ufficiale del Prospetto informativo e degli Statuti è il francese, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione della Società, la Banca depositaria, l'Agente amministrativo, domiciliatario e di trasferimento possono per conto loro e per conto della Società considerare obbligatorie le traduzioni nelle lingue dei paesi in cui le azioni della Società sono offerte e vendute, oltre a quella in inglese. discrepanze tra il testo in francese e qualsiasi altra lingua in cui il prospetto informativo sia stato tradotto, farà fede il testo in francese.

La Notice Légale relativa all'emissione delle azioni della Società è stata depositata nel Registro del Commercio e delle Imprese presso il Tribunale Distrettuale del Lussemburgo.

# ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Società d'Investimento a Capitale Variabile

## **GESTORI DELLA SOCIETÀ**

In data 26 febbraio 2007, i gestori elencati di seguito sono stati selezionati dalla Società di Gestione:

**Hamon Asset Management Ltd**  
4310-4315 Jardine House  
1, Connaught Place  
Central  
Hong Kong

Fondata nel 1989, la società Hamon Asset Management Ltd ha sede a Hong Kong e si occupa esclusivamente di mercati asiatici.

Tra i suoi clienti si annoverano clienti istituzionali e fondi d'investimento.

**Lloyd George Investment Management (Bermuda) Limited**  
Canon's Court  
22, Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

La società Lloyd George Management, con sede a Hong Kong, è stata fondata nel 1991. Possiede inoltre uffici a Bombay e a Londra ed è specializzata in operazioni di investimento nei paesi del Sud Est Asiatico.

**Sloane Robinson Llp**  
20, St. Dunstan's Hill  
UK - London EC3R 8ND

Fondata nel dicembre 1993, la società Sloane Robinson Llp ha sede a Londra e gestisce attivi investiti in azioni europee e asiatiche.

**Comgest S.A.**  
17, Square Edouard VII  
F - 75009 Parigi

Fondata nel novembre 1985 e avente sede a Parigi, Comgest S.A. è una Società di gestione approvata dall'Autorité des Marchés Financiers. Gestisce attivi investiti in azioni di società in crescita in Europa, in Asia e nei paesi emergenti.

**Atlantis Fund Management (Guernsey) Limited**  
Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port  
Guernsey, Channel Islands

Registrata nell'Isola di Guernsey il 1° marzo 1996, Atlantis Fund Management (Guernsey) è una società di gestione indipendente interamente controllata dai suoi dirigenti e specializzata in mercati asiatici. Atlantis possiede succursali a Seul, Tokyo, Hong Kong e Bombay.

Atlantis Fund Management (Guernsey) Limited ha delegato la funzione operativa alla società **Atlantis Investment Management Limited, Londra, 4<sup>th</sup> Floor, 30-34 Moorgate, Londra EC2R 6DN**

STATUTO COORDINATO

**ASIA PACIFIC PERFORMANCE**

Società d'Investimento a Capitale Variabile

Sede sociale: L-2453 Luxembourg

12, rue Eugène Ruppert

R.C. Luxembourg no B 50.269

-----

Articolo 1. Forma e denominazione

Viene costituita tra gli azionisti esistenti e tutti coloro che diverranno azionisti in seguito, una Società d'Investimento a Capitale Variabile(SICAV) regolamentata dalla parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo (di seguito « la Legge ») con la denominazione di ASIA PACIFIC PERFORMANCE (di seguito " la Società ").

Articolo 2. Durata

La Società viene costituita per una durata illimitata.

Articolo 3. Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto esclusivo l'investimento dei fondi di cui dispone in valori mobiliari vari e di altri averi autorizzati dalla Legge al fine di suddividere i rischi d'investimento, e di consentire agli azionisti di usufruire dei proventi derivanti dalla gestione dei propri attivi.

In linea generale, la Società può adottare qualsiasi provvedimento ed effettuare qualsiasi operazione che riterrà utile al compimento o allo sviluppo del proprio oggetto nel senso più ampio autorizzato dalla Legge.

Articolo 4. Sede Sociale

La sede sociale è stabilita a Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Dietro semplice decisione del Consiglio d'Amministrazione, potranno essere

create succursali o sedi sia nel Granducato del Lussemburgo che all'estero.

All'interno del comune, la sede sociale potrà essere trasferita dietro semplice decisione del Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione ritenga che si siano verificati o siano imminenti eventi straordinari di carattere politico, militare, economico o sociale di natura tale da compromettere la regolare attività presso la sede sociale o la regolare comunicazione con tale sede o di tale sede con l'estero, esso potrà trasferire in via provvisoria la sede sociale all'estero fino alla completa cessazione di tali circostanze anomali; un tale provvedimento provvisorio non avrà tuttavia alcun effetto sulla nazionalità della Società, la quale, nonostante il trasferimento provvisorio della sede sociale, rimarrà lussemburghese.

#### Articolo 5. Capitale sociale, classi di azioni

Il capitale sociale sarà in qualsiasi momento pari al valore dei propri attivi netti. Il capitale sociale minimo della Società sarà l'equivalente in dollari degli Stati Uniti d'America (" USD ") di un milione due cento cinquanta mila Euro (Euro 1.250.000,-).

Le azioni, senza indicazione del valore, devono essere interamente liberate.

I conti annuali della Società saranno espressi in USD. Nel caso in cui esistano diverse classi di azioni, secondo quanto previsto di seguito, e qualora i conti di tali classi siano espressi in diverse valute, tali conti saranno convertiti in USD e sommati ai fini della determinazione dei conti consolidati della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione si riserva il diritto di creare classi di azioni distinte (di seguito " le classi ") corrispondenti (i) ad una politica di distribuzione specifica; e/o (ii) ad una

struttura specifica di spese di emissione o di riscatto; e/o (iii) ad una struttura specifica di spese di gestione; e/o (iv) alla valuta in cui la classe può essere offerta; e/o (v) all'utilizzo di tecniche di copertura del rischio di cambio o di qualsiasi altro rischio; e/o (vi) a qualsiasi altra specificità applicabile ad una classe.

#### Articolo 6. Emissioni delle azioni

Il Consiglio d'Amministrazione può emettere in qualsiasi momento azioni della Società al valore netto d'inventario per azione della Società o della classe da cui esse dipendono, se del caso, determinato conformemente all'articolo 21 del presente statuto, con l'aggiunta degli importi che saranno previsti nei documenti di vendita.

Non potrà essere rivendicato nessun diritto di preferenza dagli azionisti esistenti in caso di emissione di nuove azioni.

Quando la Società offre azioni in sottoscrizione, il prezzo a cui tali azioni saranno offerte o vendute sarà quello del primo giorno di valutazione successivo al ricevimento della richiesta di sottoscrizione.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare, a qualsiasi amministratore, direttore o dipendente della Società o a qualsiasi altra persona, l'incarico di accettare le sottoscrizioni, di incassarne il prezzo, di emettere le azioni e di consegnare i certificati, nel rispetto dell'obbligo legale secondo cui l'amministrazione centrale deve essere situata nel Granducato del Lussemburgo. Le azioni saranno emesse in seguito all'accettazione della sottoscrizione.

Il pagamento della sottoscrizione deve avvenire normalmente entro quattro giorni lavorativi bancari a decorrere dalla data in cui è stato calcolato il valore netto d'inventario applicabile, pena l'annullamento della sottoscrizione.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre accettare sottoscrizioni mediante il conferimento di un portafoglio esistente, così come previsto dalla legge lussemburghese, a condizione che i titoli e gli attivi di tale portafoglio siano conformi con la politica e le restrizioni applicabili alla Società. Un rapporto di valutazione il cui costo sarà sostenuto dall'investitore interessato, verrà redatto dal revisore aziendale della Società conformemente all'articolo 26-1 della legge modificata del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali.

In seguito all'accettazione della sottoscrizione e al ricevimento del prezzo di acquisto, le azioni sottoscritte verranno attribuite al sottoscrittore.

Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a procedere a divisioni o a consolidamenti di azioni.

#### Articolo 7. Riscatti e conversioni delle azioni

Secondo le modalità definite di seguito, qualsiasi azionista ha il diritto di chiedere alla Società il riscatto di tutte o parte delle proprie azioni nei soli limiti previsti dalla Legge e dal presente statuto.

Il prezzo di riscatto sarà quello del primo giorno di valutazione successivo al ricevimento della richiesta di riscatto e sarà pari al valore netto d'inventario per azione della Società o della classe interessata, se del caso, così come determinato nel giorno di valutazione secondo le disposizioni dell'articolo 21 del presente statuto, meno gli importi che saranno previsti, se del caso, nei documenti di vendita.

Qualsiasi richiesta dovrà pervenire per iscritto e irrevocabilmente presso la sede sociale della Società o ad un altro indirizzo indicato dalla Società. La richiesta deve essere accompagnata dal o dai certificati al portatore, da tutte le cedole non scadute e, per i certificati nominativi, da prove

sufficienti certificanti una successione o un eventuale trasferimento di proprietà.

Il pagamento del prezzo di riscatto verrà effettuato normalmente entro i quattro giorni lavorativi bancari successivi al giorno di valutazione applicabile o alla data in cui i certificati di azioni e i documenti di trasferimento saranno stati ricevuti dalla Società nel caso in cui tale data sia posteriore.

Le azioni riscattate dalla Società saranno annullate.

Qualsiasi azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie azioni di una classe in azioni di un'altra classe esistente, nelle circostanze e secondo le condizioni previste nei documenti di vendita. Il prezzo della conversione sarà quello del rispettivo valore netto d'inventario, fermo restando che il Consiglio d'Amministrazione può imporre restrizioni riguardanti, inter alia, la frequenza delle conversioni, e può renderle soggette al pagamento di spese di cui determinerà l'importo.

In caso di richieste di riscatto elevate rappresentanti oltre il 10 % dei propri attivi netti, la Società si riserva il diritto di riscattare le azioni solo al prezzo di riscatto che sarà stato determinato dopo che avrà potuto vendere gli attivi necessari entro il più breve tempo possibile, tenuto conto degli interessi di tutti gli azionisti, e che avrà potuto disporre del provento di tali vendite. Analogamente, un unico prezzo sarà calcolato per tutte le domande di riscatto e sottoscrizione presentate contemporaneamente.

#### Articolo 8. Forma delle azioni

Le azioni sono al portatore o nominative, a discrezione dell'azionista e nella misura in cui i documenti di vendita lo consentiranno. Potranno essere emessi certificati in forma nominativa e/o al portatore. I tagli saranno decisi dal Consiglio

d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione potrà decidere di emettere frazioni di azioni nominative fino a tre decimali. Queste non conferiscono il diritto di voto durante le assemblee.

Agli azionisti che avranno chiesto un'iscrizione nominativa nel registro degli azionisti, così come descritto di seguito nel presente statuto, verrà data una conferma dell'iscrizione nel registro degli azionisti, a meno che l'investitore non effettui una richiesta esplicita per il ricevimento dei certificati.

Qualora un azionista desideri che venga emesso più di un certificato per le proprie azioni, il costo del o dei certificati aggiuntivi potrà essere addebitato all'azionista. I certificati saranno firmati da due amministratori. Le due firme potranno essere manoscritte, stampate o apposte per mezzo di un timbro. Una delle firme, tuttavia, potrà essere apposta da una persona delegata a tale scopo dal Consiglio d'Amministrazione; in questo caso, la firma dovrà essere manoscritta. La Società potrà emettere certificati provvisori nelle forme che saranno determinate dal Consiglio d'Amministrazione.

Tutte le azioni nominative emesse dalla Società saranno iscritte nel registro degli azionisti che sarà tenuto dalla Società o da una o più persone nominate a questo scopo dalla Società. L'iscrizione deve indicare il nome del proprietario di azioni nominative, la sua residenza o il suo domicilio eletto e il numero e la classe di azioni nominative che detiene, se del caso. Qualsiasi trasferimento di azioni nominative tra vivi o per causa di decesso sarà iscritto nel registro degli azionisti.

Il trasferimento di azioni al portatore avverrà tramite consegna del certificato azionario corrispondente.

Il trasferimento di azioni nominative avverrà dietro consegna alla Società dei certificati

rappresentanti tali azioni, unitamente a qualsiasi altro documento di trasferimento richiesto dalla Società oppure, qualora non siano stati emessi certificati, unitamente ad una dichiarazione di trasferimento scritta riportata sul registro degli azionisti, datata e firmata dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatari che daranno prova dei poteri richiesti.

La Società potrà considerare, quando si tratta di azioni al portatore, il portatore e, quando si tratta di azioni nominative, la persona per conto della quale le azioni sono iscritte nel registro degli azionisti, come il proprietario delle azioni. La Società non sarà ritenuta in alcun modo responsabile nei confronti di terzi delle operazioni relative a tali azioni e avrà il diritto di ignorare qualsiasi diritto, interesse o pretesa di qualsiasi altra persona su tali azioni; tali disposizioni, tuttavia, non privano coloro che vi hanno diritto, di chiedere l'iscrizione di azioni nominative nel registro degli azionisti o una modifica dell'iscrizione nel registro degli azionisti .

Qualsiasi proprietario di azioni nominative dovrà fornire alla Società un indirizzo presso il quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni e tutte le informazioni. Tale indirizzo sarà inoltre iscritto nel registro degli azionisti.

Nel caso in cui un simile azionista non fornisca un indirizzo alla Società, potrà essere effettuata un'annotazione sul registro degli azionisti, e si riterrà che l'indirizzo dell'azionista sia presso la sede sociale della Società o a qualsiasi altro indirizzo che verrà stabilito dalla Società, e questo fino a quando non verrà fornito un indirizzo dall'azionista in questione. L'azionista potrà fare modificare in qualsiasi momento l'indirizzo iscritto nel registro degli azionisti mediante una dichiarazione scritta inviata alla Società presso la

sua sede sociale o a qualsiasi altro indirizzo che potrà essere stabilito dalla Società.

La Società riconosce un solo proprietario per azione. Se la proprietà dell'azione è indivisa, smembrata o controversa, le persone che rivendicano un diritto sull'azione dovranno nominare un mandatario unico che rappresenti l'azione nei confronti della Società. La Società avrà il diritto di sospendere l'esercizio di tutti i diritti annessi all'azione finché tale persona non sarà stata nominata.

#### Articolo 9. Certificati smarriti o danneggiati

Quando un azionista può provare alla Società lo smarrimento o la distruzione del suo certificato d'azioni, dietro sua richiesta potrà essere consegnato un duplicato secondo le condizioni e le garanzie che la Società determinerà, in particolare in forma assicurativa, senza escludere qualsiasi altra forma di garanzia che la Società potrà scegliere. Dall'emissione del nuovo certificato, sul quale verrà indicato che si tratta di un duplicato, il certificato originale non avrà più alcun valore.

I certificati d'azioni danneggiati possono essere sostituiti su ordinazione della Società. Tali certificati danneggiati saranno consegnati alla Società e annullati seduta stante.

La Società può, a sua discrezione, addebitare all'azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato e di tutte le spese sostenute dalla Società in relazione con l'emissione e l'iscrizione nel registro degli azionisti o con la distruzione del vecchio certificato.

#### Articolo 10. Chiusura e conferimento di classi di azioni

Il Consiglio d'Amministrazione può decidere di liquidare una classe qualora gli attivi netti di tale classe divengano inferiori ad un importo al di sotto del quale la classe non può più essere gestita in

modo adeguato o qualora un cambiamento nella situazione economica o politica influisca sulla classe in questione, giustificando una simile liquidazione.

La decisione relativa alla liquidazione sarà notificata agli azionisti della classe prima della data effettiva di liquidazione. La notifica indicherà le ragioni e la procedura di liquidazione. La decisione e le modalità di chiusura della classe verranno quindi portate a conoscenza degli azionisti interessati mediante la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa. Tale avviso verrà pubblicato su una o più gazzette di Lussemburgo e su una o più gazzette a diffusione nazionale dei paesi in cui sono state distribuite le azioni.

Salvo diversa decisione del Consiglio d'Amministrazione nell'interesse degli azionisti o per il mantenimento di un trattamento equo tra gli stessi, gli azionisti della classe interessata potranno continuare a chiedere il riscatto o la conversione delle loro azioni, senza spese aggiuntive, sulla base del valore netto d'inventario applicabile, tenendo in considerazione una stima delle spese di liquidazione. La Società rimborserà ciascun azionista proporzionalmente al numero di azioni da esso detenute nella classe. I proventi della liquidazione che non potranno essere distribuiti ai loro beneficiari alla chiusura della liquidazione della classe, verranno depositati presso il Depositario per un periodo di sei mesi dalla chiusura della liquidazione. Trascorso tale termine, verranno depositati presso la Cassa di Deposito a favore dei loro beneficiari.

Nelle stesse circostanze di quelle precedentemente descritte, il Consiglio d'Amministrazione può decidere di chiudere una classe mediante fusione con un'altra classe della Società. Una simile fusione può inoltre essere decisa dal

Consiglio d'Amministrazione qualora lo esiga l'interesse degli azionisti delle classi interessate. Tale decisione sarà pubblicata secondo le stesse modalità di quelle sopra descritte. La pubblicazione includerà informazioni relative alla nuova classe. La pubblicazione avverrà almeno un mese prima che la fusione diventi effettiva, al fine di consentire agli azionisti di chiedere il riscatto o la conversione delle loro azioni, senza spese aggiuntive, prima che l'operazione diventi effettiva. Al termine di tale periodo, tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla decisione.

Nelle stesse circostanze di quelle precedentemente descritte, il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di decidere la chiusura di una classe mediante conferimento ad un altro organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese. D'altro canto, il Consiglio d'Amministrazione può decidere un tale conferimento qualora lo esiga l'interesse degli azionisti della classe in questione. Tale decisione sarà pubblicata secondo le stesse modalità di quelle sopra descritte. La pubblicazione includerà informazioni relative a tale organismo d'investimento collettivo. La pubblicazione avverrà almeno un mese prima della data in cui il conferimento diverrà effettivo, al fine di consentire agli azionisti di chiedere il riscatto o la conversione delle loro azioni, senza spese aggiuntive, prima che l'operazione di conferimento a tale organismo d'investimento collettivo diventi effettiva. Al termine di tale periodo, tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla decisione.

Nel caso in cui le azioni vengano conferite ad un organismo d'investimento collettivo costituito sotto forma di fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese, il conferimento vincolerà gli azionisti della classe interessata solamente se lo

accetteranno espressamente con voto unanime di tutti gli azionisti della classe interessata. Qualora non venga soddisfatto questo requisito, solamente gli azionisti che avranno votato a favore del conferimento saranno vincolati dalla decisione; mentre si riterrà che gli azionisti rimanenti abbiano chiesto il riscatto delle loro azioni.

Articolo 11. Restrizioni alla proprietà delle azioni

La Società potrà decretare le restrizioni che riterrà utili al fine di garantire che nessuna azione della Società venga acquisita o detenuta da (i) una persona che abbia violato la legislazione o la normativa di un qualsiasi paese o di una qualsiasi autorità governativa o (ii) una persona la cui situazione, secondo il parere del Consiglio d'Amministrazione, potrà indurre la Società a sostenere oneri fiscali o altri svantaggi finanziari che in caso contrario essa non avrebbe sostenuto (tali persone verranno denominate di seguito "persone non autorizzate").

La Società potrà inoltre limitare o vietare la proprietà delle sue azioni a cittadini degli Stati Uniti d'America come da definizione riportata di seguito.

Nell'ambito dei poteri che le vengono conferiti dal presente articolo:

1. La Società potrà rifiutare l'emissione di azioni e l'iscrizione del trasferimento di azioni qualora appaia che tale emissione o tale trasferimento abbia o possa avere come conseguenza l'attribuzione della proprietà di azioni ad una persona non autorizzata.

2. La Società potrà chiedere a qualsiasi persona iscritta nel registro degli azionisti o a qualsiasi altra persona che richieda l'iscrizione in tale registro, di fornirle tutte le informazioni e i certificati che riterrà necessari, eventualmente

sostenuti da una dichiarazione giurata, al fine di determinare se tali azioni appartengano o potranno appartenere economicamente a persone non autorizzate.

3. La Società potrà procedere al riscatto forzato delle proprie azioni qualora appaia (i) che una persona non autorizzata, da sola o insieme ad altre persone, sia il proprietario di azioni della Società, o (ii) che una o più persone siano proprietari di una proporzione di azioni della Società in modo da rendere applicabili per la Società leggi estere che per essa in caso contrario non sarebbero state applicabili. In questo caso, verrà applicata la seguente procedura:

(a) La Società invierà un preavviso (di seguito denominato "avviso di riscatto ") all'azionista possedente i titoli o che dal registro degli azionisti risulta essere il proprietario delle azioni; l'avviso di riscatto specificherà i titoli da riscattare, il prezzo di riscatto da pagare e il luogo presso cui tale prezzo sarà pagabile.

L'avviso di riscatto potrà essere inviato all'azionista mediante lettera raccomandata al suo ultimo indirizzo conosciuto o a quello iscritto nel registro degli azionisti. L'azionista in questione sarà obbligato a consegnare alla Società immediatamente il o i certificati rappresentanti le azioni specificate sull'avviso di riscatto.

Dalla chiusura degli uffici nel giorno specificato sull'avviso di riscatto, l'azionista in questione cesserà di essere proprietario delle azioni specificate sull'avviso di riscatto; se si tratta di azioni nominative, il suo nome verrà cancellato dal registro degli azionisti; se si tratta di azioni al portatore, il o i certificati rappresentativi di tali azioni saranno annullati.

(b) Il prezzo al quale verranno riscattate le azioni specificate sull'avviso di riscatto (di seguito denominato "prezzo di riscatto") sarà pari al

valore netto d'inventario per azione applicabile determinato conformemente all'articolo 21 del presente statuto.

(c) Il pagamento verrà effettuato nella valuta stabilita dal Consiglio d'Amministrazione; il prezzo sarà depositato dalla Società presso la banca specificata sull'avviso di riscatto, che lo trasmetterà all'azionista in questione contro consegna del o dei certificati indicati sull'avviso di riscatto. Dal deposito del prezzo, nessuna persona interessata nelle azioni indicate sull'avviso di riscatto potrà far valere un qualche diritto su tali azioni, né esercitare una qualche azione contro la Società e i suoi attivi, ad eccezione del diritto dell'azionista, che risulta essere il proprietario delle azioni, di percepire il prezzo depositato (senza interessi) presso la banca contro consegna del o dei certificati.

(d) L'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti al presente articolo non potrà in nessun caso essere messo in discussione o invalidato a causa del fatto che non esistano prove sufficienti della proprietà delle azioni di una persona non autorizzata, o del fatto che un'azione apparterebbe ad un'altra persona che non lo abbia ammesso Società inviando l'avviso di riscatto, a condizione tuttavia che la Società eserciti i propri poteri in buona fede.

4. La Società potrà negare, nel corso dell'assemblea generale, il diritto di voto a qualsiasi persona che abbia perso il diritto di essere azionista della Società.

Con il termine "cittadino degli Stati Uniti d'America", così come utilizzato nel presente statuto, s'intenderà qualsiasi cittadino o residente degli Stati Uniti d'America o di un territorio di possesso o di una regione sotto la loro giurisdizione, o qualsiasi persona che vi risieda normalmente (inclusi gli aventi diritto di qualsiasi

persona, società od associazione ivi insediata od organizzata).

Articolo 12. Assemblee generali degli azionisti

L'assemblea degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti della Società. Essa gode dei più ampi poteri per la decretazione, la realizzazione o la ratifica di tutti gli atti relativi alle operazioni della Società.

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà conformemente alla legge lussemburghese presso la sede sociale della Società o in qualsiasi altro luogo a Lussemburgo, che sarà stabilito sull'avviso di convocazione, il quarto martedì del mese di aprile alle ore 14,00. Qualora tale giorno cada in un giorno festivo, l'assemblea generale annuale si terrà il primo giorno lavorativo seguente. L'assemblea generale annuale potrà tenersi all'estero qualora il Consiglio d'Amministrazione constati sovranamente che circostanze eccezionali lo richiedono.

Le altre assemblee generali degli azionisti potranno tenersi all'ora e nel luogo specificati sull'avviso di convocazione.

I quorum e i termini richiesti dalla legge lussemburghese regolamenteranno gli avvisi di convocazione e la conduzione delle assemblee generali degli azionisti della Società nella misura in cui non venga disposto diversamente nel presente statuto.

Qualsiasi azione, qualunque sia la classe a cui essa appartiene, se del caso, e qualunque sia il suo valore netto d'inventario, dà diritto ad un voto. Qualsiasi azionista potrà partecipare alle assemblee generali degli azionisti nominando per iscritto, mediante telegramma, telex o telefax, un'altra persona quale suo mandatario.

Gli azionisti di una classe possono convocare un'assemblea generale specifica della loro classe e

prendere per tale classe le decisioni ad essa specifiche.

Nella misura in cui non venga disposto diversamente dalla legge lussemburghese, le decisioni dell'assemblea generale degli azionisti sono prese a semplice maggioranza degli azionisti presenti e votanti.

Il Consiglio d'Amministrazione può determinare tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli azionisti per poter partecipare all'assemblea generale

Le assemblee generali ordinarie e straordinarie saranno convocate dal Consiglio d'Amministrazione in seguito ad un avviso illustrante l'ordine del giorno, pubblicato conformemente alla legge lussemburghese e inviato mediante lettera semplice o raccomandata, almeno otto giorni prima dell'assemblea generale, a qualsiasi proprietario di azioni nominative al rispettivo indirizzo indicato sul registro degli azionisti.

#### Articolo 13. Impegno della Società

La Società sarà impegnata dalla firma congiunta di due amministratori e dalla singola firma di qualsiasi persona alla quale saranno stati appositamente delegati simili poteri dal Consiglio d'Amministrazione.

#### Articolo 14. Gli Amministratori

La Società sarà amministrata da un Consiglio d'Amministrazione costituito da almeno tre membri. I membri del Consiglio d'Amministrazione non dovranno necessariamente essere azionisti della Società.

Gli amministratori saranno eletti dall'assemblea generale per un periodo di un anno che terminerà all'assemblea annuale successiva. L'assemblea generale decreta il loro numero, i loro emolumenti e la durata del loro mandato. Essi sono rieleggibili.

Un amministratore può essere revocato dall'esercizio delle sue funzioni con o senza motivo

e/o può essere sostituito in qualsiasi momento su decisione degli azionisti.

Nel caso in cui il posto di un amministratore diventi vacante in seguito a decesso, dimissioni, revoca o altra causa, gli amministratori rimanenti potranno riunirsi ed eleggere, a maggioranza dei voti, un amministratore che eserciti in via provvisoria le funzioni annesse al posto divenuto vacante, fino alla successiva assemblea generale degli azionisti.

#### Articolo 15. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione gode dei più ampi poteri per la realizzazione di tutti gli atti d'amministrazione o di disposizione nell'interesse della Società. Tutti i poteri non espressamente riservati all'assemblea generale degli azionisti dalla legge lussemburghese o dal presente statuto sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione può scegliere tra i propri membri un presidente e uno o più vicepresidenti o amministratori delegati, previo consenso dell'assemblea generale in quest'ultimo caso. Il Consiglio d'Amministrazione potrà inoltre nominare un segretario che non dovrà necessariamente essere un amministratore e che redigerà i verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle assemblee generali degli azionisti.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunirà su convocazione del Presidente o di due amministratori, negli orari e nel luogo indicato sull'avviso di convocazione.

Il Presidente così scelto presiederà le assemblee generali degli azionisti e le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, ma, in sua assenza, l'assemblea generale o il Consiglio d'Amministrazione nomineranno a maggioranza un altro amministratore o, nel caso delle assemblee generali, qualsiasi altra

persona, che assuma la presidenza di tali riunioni e assemblee generali.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'occorrenza, nominerà amministratori delegati, direttori, procuratori della Società, uno o più segretari, eventualmente vice direttori generali, vice segretari e altri direttori e procuratori le cui funzioni saranno ritenute necessarie per garantire una corretta gestione degli affari della Società. Simili nomine possono essere revocate in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione. Tali persone non dovranno necessariamente essere azionisti della Società, né membri del Consiglio d'Amministrazione, salvo l'amministratore delegato. Se non diversamente specificato nel presente statuto, tali persone avranno i poteri e le funzioni che verranno loro attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione.

Un avviso scritto di qualsiasi riunione del Consiglio d'Amministrazione verrà dato a tutti gli amministratori almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, salvo in caso di urgenza, nel qual caso la natura e i motivi di tale urgenza saranno menzionati sull'avviso di convocazione. Si potrà non tener conto di questa convocazione in seguito all'assenso dato da ciascun amministratore.

Non sarà necessaria una convocazione speciale per una riunione del Consiglio d'Amministrazione che si terrà all'ora e nel luogo determinati in una risoluzione precedentemente adottata dal Consiglio d'Amministrazione.

Qualsiasi amministratore potrà farsi rappresentare nominando per iscritto, mediante telegramma, telex o telefax, un altro amministratore quale suo mandatario.

Uno o più amministratori possono partecipare ad una riunione del Consiglio d'Amministrazione per via telefonica o mediante videoconferenza o altri mezzi di comunicazione simili che consentano a tutti gli

amministratori di sentirsi nello stesso momento. Una simile partecipazione equivarrà ad una presenza personale alla riunione.

Gli amministratori potranno agire solo nell'ambito delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione regolarmente convocate. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 del presente statuto, gli amministratori non potranno impegnare la Società con la loro singola firma, a meno che non vengano autorizzati mediante una risoluzione del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà deliberare ed agire solo se sarà presente o rappresentata la maggioranza degli amministratori. Le decisioni vengono prese alla maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. Nel caso in cui durante una riunione del Consiglio d'Amministrazione, vi sia parità di voti a favore o contro una decisione, il Presidente avrà il voto preponderante.

In assenza di riunione, il Consiglio d'Amministrazione può inoltre adottare risoluzioni per iscritto, a condizione che nessun amministratore si opponga a questa procedura. In questo caso, la data di tale risoluzione sarà la data dell'ultima firma.

I verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione saranno firmati dal Presidente o da due amministratori.

Le copie o gli estratti dei verbali destinati ad essere utilizzati in tribunale o altrove saranno firmati dal Presidente o da un amministratore.

#### Articolo 16. Interesse opposto

Nessun contratto e nessuna transazione che la Società potrà concludere con altre società o aziende potrà essere influenzato o viziato dal fatto che un amministratore, direttore o procuratore della Società abbia un qualsiasi interesse in quest'altra società o

azienda, o dal fatto che egli ne sia amministratore, socio, direttore, procuratore o dipendente. L'amministratore, direttore o procuratore o dipendente di una società o azienda con cui la Società ha in altro modo un rapporto d'affari, sarà dalla stessa privato del diritto di deliberare, di votare e di agire per quanto riguarda le questioni in rapporto ad un simile contratto o simili affari.

Nel caso in cui un amministratore, direttore o procuratore abbia un interesse personale in qualche affare della Società, tale amministratore, direttore o procuratore dovrà informare il Consiglio d'Amministrazione del suo interesse personale e non delibererà, né prenderà parte al voto su tale affare; alla successiva assemblea generale degli azionisti dovrà essere fatto un rapporto riguardo a tale affare e all'interesse personale di un simile amministratore, direttore o procuratore.

#### Articolo 17. Risarcimento

La Società potrà risarcire a qualsiasi amministratore, direttore o procuratore, ai suoi eredi, esecutori testamentari e amministratori, le spese ragionevolmente sostenute per tutte le azioni o processi ai quali esso avrà preso parte nelle sue funzioni di amministratore, direttore o procuratore della Società o per essere stato, su richiesta della Società, amministratore, direttore o procuratore di qualsiasi altra società della quale la Società è azionista o creditrice e dalla quale non sia stato risarcito, tranne nel caso in cui in simili azioni o processi venga definitivamente condannato per grave negligenza o cattiva amministrazione. In caso di accordo extragiudiziario, un simile risarcimento verrà concesso solo se la Società verrà informata dal proprio consulente legale che l'amministratore, direttore o procuratore in questione non ha commesso una simile inadempienza ai propri obblighi. Il diritto al risarcimento non escluderà altri diritti

spettanti all'amministratore, direttore o procuratore.

Articolo 18. Politica d'investimento

Il Consiglio d'Amministrazione, applicando il principio della suddivisione dei rischi, ha il potere di determinare (i) la politica d'investimento della Società nonché (ii) le linee di condotta da seguire nell'amministrazione della Società, fatte salve le restrizioni d'investimento adottate dal Consiglio d'Amministrazione conformemente alle leggi e alle normative.

In questo approccio, gli investimenti potranno essere effettuati, nel rispetto dei requisiti posti dalla Legge, in particolare relativamente al tipo di mercato su cui tali attivi possono essere acquisiti o allo statuto dell'emittente o della controparte:

- (i) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario;
- (ii) in azioni o quote di OIC;
- (iii) in depositi presso un istituto di credito;
- (iv) in strumenti finanziari derivati.

La Società è inoltre autorizzata ad utilizzare tecniche e strumenti aventi come oggetto i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, a condizione che tali tecniche e strumenti vengano utilizzati ai fini di una corretta gestione del portafoglio e/o allo scopo di tutelare i propri attivi e impegni.

La Società potrà inoltre acquisire i valori sotto menzionati su qualsiasi Mercato Regolamentato di uno stato dell'Europa, membro o meno dell'Unione Europea ("UE"), dell'America, dell'Africa, dell'Asia, dell'Australia o dell'Oceania.

La Società potrà inoltre investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nuovamente emessi, a patto che le condizioni di emissione comportino l'introduzione della richiesta di ammissione al listino ufficiale di un Mercato

Regolamentato summenzionato e l'ottenimento dell'ammissione al più tardi entro la conclusione di un periodo di un anno dall'emissione.

La Società è autorizzata ad investire, rispettando il principio della suddivisione dei rischi, fino al 100% dei propri attivi netti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti pubblici territoriali, da un altro Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (" OCSE ") o da un organismo internazionale di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, fermo restando che, se la Società fa uso delle possibilità previste nella presente disposizione, essa deve detenere valori appartenenti ad almeno sei emissioni diverse, senza che i valori appartenenti ad un'emissione possano eccedere il 30% dell'importo totale dei propri attivi netti.

A titolo accessorio, la Società è autorizzata a detenere liquidità.

La Società assume i rischi che ritiene ragionevoli al fine di raggiungere l'obiettivo assegnato; essa non può, tuttavia, garantire, di raggiungerlo, tenuto conto delle fluttuazioni borsistiche e degli altri rischi a cui sono esposti gli investimenti in valori mobiliari.

#### Articolo 19. Società di Gestione

Il Consiglio d'Amministrazione concluderà un contratto di gestione con una società di gestione costituita in Lussemburgo e approvata conformemente al capitolo 13 della Legge (di seguito " la società di gestione "). In virtù di tale contratto, la società di gestione fornirà servizi di gestione collettiva alla Società.

Al fine di condurre le proprie attività in modo più efficace, la società di gestione potrà delegare a

terzi l'esercizio, per proprio conto, di una o più funzioni di cui al comma precedente.

#### Articolo 20. Revisore aziendale

Le operazioni della Società e la sua situazione finanziaria, comprendente in particolare la tenuta della sua contabilità, saranno controllate da un revisore aziendale autorizzato che dovrà soddisfare i requisiti legali riguardanti la loro onorabilità e la loro esperienza professionale, e che adempirà tutti gli obblighi prescritti dalla Legge.

Il revisore aziendale sarà eletto dall'assemblea generale annuale degli azionisti per un periodo che terminerà il giorno della successiva assemblea generale annuale degli azionisti, in occasione della quale sarà eletto il suo successore.

#### Articolo 21. Valore netto d'inventario

Il valore netto d'inventario per azione sarà calcolato in USD, con una cifra ottenuta dividendo nel giorno di valutazione (come da definizione all'articolo 22 del presente statuto) i suoi attivi netti (costituiti dagli attivi della Società meno i suoi impegni) per il numero di azioni emesse e in circolazione in quel momento.

La valutazione degli attivi netti della Società verrà effettuata nel modo seguente:

I. Gli attivi della Società comprenderanno in particolare:

1. tutto il denaro liquido in cassa e in deposito, compresi gli interessi scaduti non ancora percepiti e gli interessi maturati su tali depositi fino al giorno di valutazione;

2. tutte le cambiali e gli effetti pagabili a vista e i conti esigibili (compresi i proventi della vendita di titoli il cui prezzo non è ancora stato incassato);

3. tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti d'opzione o di sottoscrizione

e altri valori mobiliari e averi autorizzati dalla Legge che sono di proprietà della Società;

4. tutti i dividendi e le distribuzioni che sono esigibili dalla Società in liquidi o in titoli nella misura in cui la Società ne sia a conoscenza;

5. tutti gli interessi scaduti non ancora percepiti e tutti gli interessi maturati fino al giorno di valutazione dai titoli che sono di proprietà della Società, tranne il caso in cui tali interessi siano compresi nel capitale di tali valori;

6. le spese da ammortizzare della Società, nella misura in cui non sono state ammortizzate;

7. tutti gli altri attivi di qualunque natura essi siano, comprese le spese sostenute anticipatamente.

Il valore di tali attivi sarà determinato nel modo seguente:

a) Il valore del denaro liquido in cassa o in deposito, delle cambiali e degli effetti pagabili a vista e dei conti esigibili, delle spese sostenute anticipatamente e dei dividendi e degli interessi scaduti o prossimi alla scadenza, ma non ancora incassati, sarà costituito dal valore nominale di tali attivi, tranne il caso in cui risulti improbabile che tale valore possa essere incassato; in quest'ultimo caso, il valore sarà determinato detraendo l'importo che la Società stimerà adeguato al fine di rispecchiare il valore reale di tali attivi.

b) La valutazione di qualsiasi altro valore ammesso al listino ufficiale di una borsa valori o su qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, è basata sull'ultima quotazione conosciuta a Lussemburgo, nel giorno di valutazione, e nel caso in cui tale valore venga trattato su più mercati, sulla base dell'ultima quotazione conosciuta del mercato principale di tale valore; se l'ultima

quotazione conosciuta non è rappresentativa, la valutazione si baserà sul valore probabile di realizzo che il Consiglio d'Amministrazione stimerà con prudenza e buona fede.

c) I valori non quotati o non negoziati su un mercato borsistico o su qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, saranno valutati sulla base del valore probabile di realizzo stimato con prudenza e buona fede.

d) Gli strumenti del mercato monetario e altri titoli a reddito fisso la cui scadenza residua è inferiore a 3 mesi potranno essere valutati sulla base del costo ammortizzato. Se, tuttavia, per tali strumenti o per tali titoli esiste un prezzo di mercato, la valutazione secondo il metodo precedentemente descritto verrà confrontata periodicamente con il prezzo di mercato e, in caso di considerevole divergenza, il Consiglio d'Amministrazione potrà adattare la valutazione di conseguenza.

e) Le azioni o quote degli organismi d'investimento collettivo saranno valutate sulla base del loro ultimo valore netto d'inventario disponibile.

f) I valori espressi in una valuta diversa rispetto alla valuta d'espressione della Società o della classe interessata, se del caso, saranno convertiti sulla base dei tassi di cambio in vigore nei giorni e negli orari della determinazione del valore netto d'inventario delle azioni. Il Consiglio d'Amministrazione potrà, a sua completa discrezione, consentire l'utilizzo di un altro metodo di valutazione, qualora ritenga che tale valutazione rispecchi meglio il valore di mercato di qualsiasi attivo detenuto dalla Società.

Nel caso in cui, dalla chiusura degli uffici nel giorno di valutazione in questione, vi sia una

sostanziale modifica delle quotazioni sui mercati su cui viene negoziata o quotata una parte considerevole degli investimenti della Società, la Società potrà annullare la prima valutazione ed effettuare una seconda valutazione al fine di salvaguardare gli interessi degli azionisti e della Società.

In un simile caso, questa seconda valutazione degli attivi netti della Società verrà applicata a tutte le richieste di sottoscrizione e di riscatto applicabili in tale giorno.

II. Gli impegni della Società comprenderanno in particolare:

1. tutti i prestiti, le cambiali scadute e i conti esigibili;

2. tutte le obbligazioni conosciute, scadute o meno, comprese tutte le obbligazioni contrattuali giunte a scadenza aventi come oggetto pagamenti in contanti o in natura (ivi incluso l'importo dei dividendi annunciati dalla Società ma non ancora pagati);

3. tutte le riserve, autorizzate o approvate dal Consiglio d'Amministrazione, in particolare quelle che sono state costituite al fine di far fronte ad una potenziale minusvalenza su determinati investimenti della Società;

4. qualsiasi altro impegno della Società, di qualunque natura esso sia, ad eccezione di quelli rappresentati dai mezzi propri della Società. Per la valutazione dell'importo di questi altri impegni, la Società terrà in considerazione tutte le spese che essa dovrà sostenere, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di costituzione e di successiva modifica dello statuto, le commissioni e le spese pagabili alla società di gestione, ai Gestori, Consulenti d'Investimenti, Distributori, depositario e agenti corrispondenti, agente domiciliatario, agente amministrativo, agente di trasferimento, agenti pagatori o altri mandatari e

dipendenti della Società, agli amministratori e ai rappresentanti permanenti della Società nei paesi in cui essa è soggetta alla registrazione, le spese di assistenza giuridica e di revisione dei conti annuali della Società, le spese di preparazione, di promozione, le spese di stampa e pubblicazione dei documenti di vendita delle azioni, le spese di stampa delle relazioni finanziarie annuali e provvisorie, le spese di tenuta delle assemblee degli azionisti e delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, le spese di viaggio ragionevoli degli amministratori e dei direttori, i gettoni di presenza, le spese delle dichiarazioni di registrazione, tutte le imposte e le tasse prelevate dalle autorità governative e di controllo e dalle borse valori, le spese di pubblicazione dei prezzi di emissione e di riscatto, nonché tutte le altre spese di esercizio, incluse le spese finanziarie, bancarie o di intermediazione sostenute all'atto dell'acquisto o della vendita di attivi o in altro modo e qualsiasi altra spesa amministrativa.

Per la valutazione dell'importo di tali impegni, la Società terrà conto pro-rata temporis delle spese, amministrative e di altro tipo, aventi un carattere regolare o periodico.

III. Suddivisione del valore degli attivi all'interno della Società:

Nella misura e durante il periodo in cui saranno state emesse e saranno in circolazione azioni a distribuzione e azioni a capitalizzazione, il valore degli attivi netti stabilito conformemente alle disposizioni summenzionate sarà suddiviso tra tutte le azioni a distribuzione da un lato, e tra tutte le azioni a capitalizzazione dall'altro, nelle seguenti proporzioni.

All'inizio, la percentuale degli attivi netti corrispondenti alla totalità delle azioni a distribuzione sarà pari alla percentuale che

rappresenta la totalità delle azioni a distribuzione nel numero totale delle azioni emesse e in circolazione. Allo stesso modo, la percentuale degli attivi netti corrispondenti alla totalità delle azioni a capitalizzazione sarà pari alla percentuale che rappresenta la totalità delle azioni a capitalizzazione nel numero totale delle azioni emesse e in circolazione.

In seguito ad ogni distribuzione di dividendi in denaro liquido, annuali o provvisori, delle azioni a distribuzione conformemente all'articolo 24 del presente statuto, la quota degli attivi netti da attribuire alla totalità delle azioni a distribuzione subirà una riduzione pari agli importi dei dividendi distribuiti, comportando così una diminuzione della percentuale degli attivi netti da attribuire alla totalità delle azioni a distribuzione; mentre la quota degli attivi netti da attribuire alla totalità delle azioni a capitalizzazione resterà la stessa, comportando così un aumento della percentuale degli attivi netti attribuibile alla totalità delle azioni a capitalizzazione.

Quando avranno luogo sottoscrizioni o riscatti di azioni rispetto alle azioni a distribuzione, la quota degli attivi netti attribuibile alla totalità delle azioni a distribuzione sarà aumentata o ridotta degli importi netti percepiti o pagati dalla Società in proporzione a tali sottoscrizioni o riscatti di azioni. Allo stesso modo, quando avranno luogo sottoscrizioni o riscatti di azioni rispetto alle azioni a capitalizzazione, la quota degli attivi netti attribuibile alla totalità delle azioni a capitalizzazione sarà aumentata o ridotta degli importi netti percepiti o pagati dalla Società in proporzione a tali sottoscrizioni o riscatti di azioni.

In qualsiasi momento, il valore netto d'inventario di un'azione a distribuzione sarà pari

all'importo ottenuto dividendo la quota degli attivi netti attribuibile in quel momento alla totalità delle azioni a distribuzione per il numero totale delle azioni a distribuzione emesse e in circolazione in quel momento. Allo stesso modo, in qualsiasi momento, il valore netto d'inventario di un'azione a capitalizzazione determinato sarà pari all'importo ottenuto dividendo la quota degli attivi netti attribuibile in quel momento alla totalità delle azioni a capitalizzazione per il numero totale delle azioni a capitalizzazione emesse e in circolazione in quel momento.

Se, all'interno della Società, sono state create una o più classi, a tali classi saranno applicabili le regole di suddivisione summenzionate, se appropriato.

IV. Ogni azione della Società che è sul punto di essere riscattata sarà considerata come un'azione emessa ed esistente fino alla chiusura del giorno di valutazione applicabile al riscatto di tale azione e il suo prezzo sarà, a partire dalla chiusura di tale giorno e finché il prezzo non sarà stato pagato, considerato come impegno della Società.

Ogni azione che deve essere emessa dalla Società in conformità con richieste di sottoscrizione ricevute sarà considerata emessa a partire dalla chiusura del giorno di valutazione del suo prezzo di emissione e il suo prezzo sarà considerato come un importo dovuto alla Società finché essa non lo avrà riscosso.

IV. Nella misura del possibile, verrà tenuto conto di qualsiasi investimento o disinvestimento deciso dalla Società fino al giorno di valutazione.

#### Articolo 22. Frequenza e sospensione del calcolo del valore netto d'inventario

Il valore netto d'inventario delle azioni della Società, così come il prezzo di emissione e di riscatto delle azioni, saranno determinati

regolarmente, ma in nessun caso meno di due volte al mese, a Lussemburgo, sotto la responsabilità del Consiglio d'Amministrazione della Società e in base alle modalità determinate dallo stesso; tale giorno di calcolo verrà denominato nel presente statuto "giorno di valutazione".

Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore degli attivi netti della Società, nonché le emissioni e i riscatti delle azioni, nei seguenti casi:

a) durante qualsiasi periodo in cui un mercato o una borsa valori, corrispondente al mercato o alla borsa valori principale su cui in un determinato momento è quotata una porzione sostanziale degli investimenti della Società, si trovi chiuso, ad eccezione dei giorni di chiusura abituali, o in cui gli scambi sono soggetti a restrizioni importanti o sospesi;

b) quando la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualsiasi evento di forza maggiore, al di fuori della responsabilità o del potere della Società, renda impossibile disporre dei propri attivi con mezzi ragionevoli e normali o valutarli correttamente, senza nuocere gravemente agli interessi degli azionisti;

c) durante qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo di qualsiasi investimento della Società o i prezzi correnti su un mercato o una borsa qualsiasi;

d) quando restrizioni sul cambio o sul movimento di capitali impediscano di effettuare le transazioni per conto della Società o quando le operazioni di acquisto o di vendita degli attivi della Società non possano essere effettuate a tassi di cambio normali;

e) dalla convocazione ad un'assemblea nel corso della quale sarà proposto lo scioglimento della Società.

I sottoscrittori e gli azionisti che offrono azioni in riscatto saranno avvisati della sospensione del calcolo del valore netto d'inventario.

Le sottoscrizioni e le richieste di riscatto in sospeso potranno essere ritirate mediante notifica scritta a condizione che questa venga ricevuta dalla Società prima della cessazione della sospensione.

Le sottoscrizione e i riscatti in sospeso saranno presi in considerazione il primo giorno di valutazione successivo alla cessazione della sospensione.

#### Articolo 23. Esercizio sociale

L'esercizio sociale avrà inizio il primo gennaio e terminerà il trentuno dicembre di ogni anno.

#### Articolo 24. Distribuzione

I documenti di vendita indicheranno la politica di distribuzione che il Consiglio d'Amministrazione intende seguire.

L'assemblea generale degli azionisti deciderà, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, riguardo all'uso che verrà fatto del ricavo netto annuo degli investimenti della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre, conformemente alla legge lussemburghese, procedere a pagamenti di acconto sul dividendo entro i limiti stabiliti dalla legge lussemburghese.

I dividendi annunciati potranno essere pagati in azioni o in liquidi e, in questo caso, in USD o in qualsiasi altra valuta scelta dal Consiglio d'Amministrazione, e potranno essere pagati nei tempi e nel luogo scelto dal Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione determinerà sovraneamente il tasso di cambio applicabile e la valuta di pagamento.

Qualsiasi risoluzione dell'assemblea generale degli azionisti che decida la distribuzione di dividendi agli azionisti di una classe dovrà essere

precedentemente approvata dagli azionisti di tale classe.

Il pagamento dei dividendi ai proprietari di azioni al portatore, qualora vengano emesse simili azioni, e l'avviso del pagamento di tali dividendi verranno realizzati secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione in conformità con la legge lussemburghese. I certificati di azioni al portatore potranno includere, su decisione del Consiglio d'Amministrazione, una serie di cedole di dividendi e una matrice per ottenere cedole aggiuntive. Tali cedole di dividendi e tale matrice recheranno lo stesso numero del certificato d'azione al quale fanno riferimento. Il pagamento dei dividendi di azioni al portatore verrà effettuato contro consegna delle cedole di dividendi e il pagamento dietro consegna delle cedole costituirà una prova assoluta a discarico della Società.

Il pagamento di dividendi verrà effettuato ai proprietari di azioni nominative al loro indirizzo che sarà iscritto nel registro degli azionisti.

I dividendi pagabili al portatore, annunciati ma non pagati, non potranno più essere rivendicati dal portatore, e al portatore sarà precluso il diritto di rivendicare tali dividendi che spetteranno alla Società, qualora le relative cedole non siano state presentate entro un periodo di cinque anni dall'avviso di pagamento del dividendo. Il Consiglio d'Amministrazione gode di tutti i poteri e potrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la restituzione di tali dividendi alla Società. Non verrà pagato nessun interesse su dividendi annunciati e che si trovano nelle mani della Società per conto di proprietari di azioni al portatore.

#### Articolo 25. Scioglimento della Società

Il Consiglio d'Amministrazione può, in qualsiasi momento e per qualsivoglia causa, proporre

ad una assemblea generale straordinaria lo scioglimento e la liquidazione della Società.

La liquidazione della Società avverrà secondo le condizioni previste dalla Legge.

Nel caso in cui il capitale sociale della Società sia inferiore ai due terzi del capitale minimo, gli amministratori devono sottoporre la questione dello scioglimento della Società all'assemblea generale che delibererà senza condizione di presenza e che deciderà a semplice maggioranza delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea.

Se il capitale sociale della Società è inferiore ad un quarto del capitale minimo, gli amministratori devono sottoporre la questione dello scioglimento della Società all'assemblea generale che delibererà senza condizione di presenza; lo scioglimento potrà essere pronunciato dagli azionisti possedenti un quarto delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea.

La convocazione dovrà avvenire in modo che l'assemblea si tenga entro un termine di quaranta giorni dalla data in cui verrà constatato che l'attivo netto è divenuto inferiore rispettivamente ai due terzi o ad un quarto del capitale minimo. Inoltre, la Società potrà essere sciolta su decisione di una assemblea generale deliberante secondo le disposizioni statutarie in materia.

Le decisioni dell'assemblea generale o del tribunale pronuncianti lo scioglimento e la liquidazione della Società vengono pubblicate sul Memoriale e su due gazzette con diffusione adeguata di cui almeno una gazzetta lussemburghese. Tali pubblicazioni verranno effettuate su richiesta del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione da parte di uno o più

liquidatori nominati conformemente alla legge lussemburghese.

L'utile netto della liquidazione sarà distribuito ai detentori di azioni in proporzione al numero di azioni che essi detengono nella Società. Gli importi che non saranno stati rivendicati dagli azionisti all'atto della chiusura della liquidazione verranno depositati presso la Cassa di Deposito a Lussemburgo. In assenza di rivendicazione prima della scadenza del periodo di prescrizione (30 anni), gli importi depositati non potranno più essere ritirati.

#### Articolo 26. Modifica dello statuto

Il presente statuto potrà essere modificato da un'assemblea generale degli azionisti soggetta alle condizioni di quorum e di voto richieste dalla legge lussemburghese.

Qualsiasi modifica relativa ai diritti degli azionisti di una classe rispetto a quelli delle altre classi sarà inoltre soggetta agli stessi requisiti di quorum e di maggioranza in tali classi.

#### Articolo 27. Disposizioni legali

Per tutte le questioni non regolamentate dal presente statuto, le parti faranno riferimento alle disposizioni della legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali e alle leggi modificative, nonché alla Legge.